

IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI:

PROCEDIMENTO E QUESTIONI CONTROVERSE

Premessa. Non vi è dubbio che il processo esecutivo, ed il particolare la procedura di espropriazione mobiliare presso il debitore non imprenditore, presenta ormai da anni tutti i segni di una crisi profonda ed irreversibile, che nemmeno i recenti interventi legislativi sono stati in grado di risolvere.

Tale crisi si sostanzia nella, praticamente nulla possibilità per il procedente, di soddisfare, in tempi ragionevoli ed in modo concreto, la propria pretesa creditoria. Proprio questa crisi dell'espropriazione mobiliare ha giustificato il sempre più massiccio ricorso alla procedura prevista e disciplinata dagli artt. 543 e ss. c.p.c., soprattutto nei confronti dei lavoratori dipendenti, mediante l'aggressione dei crediti da questi ultimi vantati, a titolo di retribuzioni, verso i propri datori di lavoro.

Il tutto è stato facilitato da una serie di interventi della Corte Costituzionale (dei quali si darà conto nella presente relazione) che hanno di fatto abrogato i vincoli di assoluta impignorabilità degli emolumenti dei dipendenti pubblici.

In sostanza si può tranquillamente affermare che, sotto il profilo quantitativo, il peso percentuale delle espropriazioni presso terzi nei confronti della totalità delle procedure esecutive è, in questi ultimi anni, notevolmente cresciuto.

Tutto questo ha stimolato la dottrina e la giurisprudenza ad approfondire alcune complesse problematiche dell'istituto in questione.

Si vedrà, infatti, come l'espropriazione presso terzi presenti alcuni aspetti, teorici e pratici, di notevole complessità e di non univoca soluzione.

Con la presente relazione si vuole, senza alcuna pretesa di esaustività, affrontare alcune delle problematiche più dibattute e fornire delle coordinate che consentano agli ascoltatori di orientarsi in una materia tanto complessa.

Poiché il presente Corso di aggiornamento è rivolto a colleghi che, previo mutamento delle loro funzioni, si accingono a svolgere quelle civili, ho ritenuto di non potere prescindere dall'esaminare sotto il profilo teorico, con riferimento al dibattito dottrinale, le questioni più controverse dell'argomento in esame.

Tale premessa appare indispensabile per potere in un secondo momento esaminare le soluzioni in concreto fornite dalla giurisprudenza.

Da ultimo, con riguardo agli argomenti specificamente affrontati, si avrà la pretesa di fornire alcuni suggerimenti pratici utili a risolvere alcuni dei problemi concreti che più frequentemente il giudice dell'esecuzione si trova, in questa materia, ad affrontare.

1). Il pignoramento presso terzi. Cenni generali.

L'espropriazione presso terzi è disciplinata dal codice di procedura civile, nel suo aspetto particolare, dagli artt.543-554.

Nel corso della presente relazione occorrerà, pertanto, esaminare e commentare le suddette disposizioni normative.

Invero, altre norme (quelle di cui agli artt.75-77 D.P.R. 29 settembre 1973 n.502), disciplinano l'espropriazione esattoriale presso terzi.

Per non estendere ulteriormente il campo della nostra indagine, servirà solo ricordare come la sopra richiamata disciplina si risolve, in sostanza, in una sorta di cessione forzata del credito del debitore esecutato nei confronti del creditore-esattore precedente (1).

Una semplice lettura delle norme in questione consentirà di comprendere i meccanismi e le procedure dell'istituto.

L'art.543 c.p.c. prevede due distinte ipotesi di pignoramento presso terzi: quello di crediti di un terzo nei confronti del debitore esecutato e quello di beni mobili dello stesso debitore in possesso di un terzo.

Non vi è dubbio che il pignoramento dei crediti costituisce, sotto il profilo quantitativo, la quasi totalità delle procedure di espropriazione presso terzi.

Anche dal punto di vista teorico, è l'ipotesi di pignoramento dei crediti quella che richiede un maggiore approfondimento dogmatico e che fornisce maggiori difficoltà applicative.

Vale subito la pena sottolineare, però, con riguardo al pignoramento di cose mobili, che occorre pur sempre che esse siano di proprietà del debitore, essendo invece l'espropriazione nei confronti del terzo proprietario di un bene distintamente disciplinata dagli artt. 602 e ss. c.p.c..

Per "cose in possesso dei terzi" deve intendersi, da un lato, che le cose stesse non devono trovarsi nella casa del debitore (nel qual caso bisogna fare riferimento agli artt.513 e ss.c.p.c. o essere soggette alla disponibilità diretta ed immediata del debitore medesimo e, dall'altro, che detta disponibilità deve far capo al terzo, senza che altri soggetti possano interporre, sia pure a titolo precario o temporaneo.

Invero, la disciplina unitaria dell'espropriazione, sia di cose mobili custodite e detenute dal terzo, sia dei crediti del debitore verso quest'ultimo, non convince appieno.

Vi fu, in particolare, chi sottolineò che mentre gli effetti sostanziali del pignoramento di cose sono gli stessi del pignoramento diretto di cui all'art.513

c.p.c., le conseguenze, nel caso di pignoramento di crediti, sono autonomamente disciplinate dall'art.2917 c.c., il quale prevede che, quando oggetto del pignoramento sia un credito, la eventuale estinzione di esso successiva al pignoramento non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli intervenuti (2).

2). Il pignoramento presso terzi. La forma dell'atto.

La forma dell'atto di pignoramento presso terzi è quella espressamente richiesta dall'art. 543 c.p.c..

Una semplice lettura della norma sopra citata è sufficiente ad evidenziare come l'atto in questione sia costituito da due parti distinte, cosicché può fondatamente parlarsi di atto complesso (3).

Una prima parte dell'atto, proveniente dal creditore, è incentrata sulla citazione a comparire del terzo e del debitore; una seconda, invece, è dell'ufficiale giudiziario ed è costituita dalla dichiarazione di pignoramento e dall'intimazione di cui all'art.492 c.p.c. al debitore (che deve pertanto astenersi dal porre in essere atti volti a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati alla espropriazione) (4).

La formulazione della norma, se consente di conoscere, attraverso l'elencazione ivi contenuta, i requisiti dell'atto di pignoramento, non risolve alcuni importanti dubbi interpretativi.

Per ciò che riguarda la parte dell'atto compiuta dal creditore, i contenuti richiesti dalla legge sono quelli elencati nel secondo comma dell'art.543 c.p.c..

A questo proposito, va subito ricordato come, trattandosi di citazione a comparire davanti al giudice, l'atto in questione non può essere fatto dalla parte

personalmente, salvo che non sia abilitata o autorizzata a stare in giudizio di persona (5).

Il creditore è poi tenuto ad indicare il credito per cui si procede, il titolo esecutivo ed il precetto.

L'indicazione del titolo esecutivo deve risultare con chiarezza, anche per relationem rispetto al contenuto dell'atto di precetto notificato.

Parimenti l'atto deve contenere l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute dal terzo, con l'intimazione a quest'ultimo di non disporre senza ordine del giudice.

Si è sostenuto che l'espressione legislativa non legittima alcuna distinzione, ai fini della validità del pignoramento, circa il grado di genericità dell'individuazione delle cose o delle somme pignorate, sicché potrebbe legittimamente aversi anche una indicazione assolutamente generica (6).

L'affermazione ha una sua logica, posto che il creditore potrebbe avere serie difficoltà a conoscere i dati esatti concernenti tali somme o cose, a causa della sua estraneità ai rapporti tra debitore e terzo.

Alla genericità della suddetta indicazione potrà porre rimedio la successiva dichiarazione del terzo, mentre, viceversa, una indicazione troppo specifica potrebbe giustificare una dichiarazione capziosamente reticente dello stesso terzo.

Il creditore deve, altresì, dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente.

La violazione di tale obbligo comporta, però, come unica conseguenza, che le comunicazioni e notificazioni al creditore precedente andranno fatte presso la cancelleria del giudice adito (7).

Come visto, l'art 543 2° co. n.4 c.p.c. richiede espressamente che l'atto di pignoramento deve contenere la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del terzo, affinché quest'ultimo renda la dichiarazione di cui all'art.547 ed il debitore sia presente alla dichiarazione ed agli atti ulteriori.

Nell'indicare l'udienza di comparizione, il pignorante deve rispettare il termine (di dieci giorni) di cui all'art.501 c.p.c..

La giurisprudenza di legittimità ha, a questo proposito, partendo dal presupposto che non si verte nell'ipotesi di un processo contenzioso, sostenuto che l'inosservanza del termine suddetto resta irrilevante ove non comprometta il conseguimento dello scopo dell'atto, secondo la norma generale di cui all'art. 156 2° co. c.p.c., tanto più che il legislatore non ha previsto alcuna nullità per il mancato rispetto del termine di cui all'art.501 c.p.c.(8).

Procedendo sulla stessa falsariga, è giunta ad affermare che la fissazione dell'udienza per la dichiarazione dell'obbligo del terzo senza il rispetto del termine di cui agli artt. 543 3° co. e 501 c.p.c. non dà luogo, nei confronti del terzo, a nullità dell'atto di pignoramento, atteso che, se tale termine non gli consente di organizzare la propria condotta in vista della dichiarazione da rendere, non gli impedisce tuttavia di farla in prosieguo, con effetti identici, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (9).

Resta comunque salva la possibilità, per il giudice, in caso di mancato rispetto del termine e di non comparizione del terzo, di fissare una nuova udienza disponendo la notificazione del relativo provvedimento al terzo (e se del caso anche al debitore) non comparso.

Circa le attività dell'ufficiale giudiziario, giova subito premettere che l'atto di pignoramento in questione deve essere notificato personalmente al terzo ed al debitore ai sensi degli artt.137 e ss. c.p.c..

Una precedente opinione riteneva che la notificazione dell'atto in esame, contenendo il pignoramento, doveva necessariamente essere eseguita, a pena di nullità, dall'ufficiale giudiziario, posto che l'abilitazione dell'aiutante giudiziario era limitata alle mere notificazioni (10).

Di recente, però, la Cassazione ha sostenuto la piena validità della notificazione dell'atto di cui all'art.543 c.p.c. ad opera dell'aiutante giudiziario, sul presupposto che la notificazione degli atti in materia civile è ricompresa, senza alcun limite, nelle attribuzioni dell'aiutante giudiziario, dall'art.165 primo ed ultimo comma del D.P.R.n.1229/59 e che il momento centrale e determinante del pignoramento presso terzi è costituito dalla notificazione dell'atto sopra indicato (11).

L'ufficiale giudiziario procede alla notificazione dopo avere esaminato il titolo esecutivo ed il precetto esibitigli dal creditore.

Quest'ultimo, infatti, non è tenuto a depositare titolo e precetto sino al " momento della costituzione prevista dall'art.314".

La formulazione della norma, già in passato infelice perché nel processo esecutivo l'iscrizione sull'apposito ruolo avviene subito dopo il deposito dell'atto di pignoramento in cancelleria da parte dell'ufficiale giudiziario, appare, oggi davvero incomprensibile.

L'art.314 c.p.c., che in origine disciplinava la costituzione delle parti e, dopo la l.n.353/90 e succ. mod., la decisione del giudizio pretorile, è stato infatti espressamente abrogato dall'art.71 del D.lgs. n.51/98 (legge istitutiva del giudice unico di primo grado) senza che il legislatore si sia preoccupato di annullare il

richiamo, contenuto nell'ultimo comma dell'art.543 c.p.c., alla norma sopra menzionata.

Ad ogni buon conto, una volta eseguita la notificazione dell'atto, l'ufficiale giudiziario è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo ex art.488 c.p.c., in cui saranno inseriti il titolo esecutivo ed il precetto.

Assai controversa si presenta infine la problematica relativa ai vizi dell'atto di pignoramento presso terzi.

Le diverse soluzioni spesso derivano da contrastanti opzioni interpretative sull'individuazione della natura e dei momenti iniziale e perfezionativo del pignoramento presso terzi.

Per il momento, anche per non complicare ulteriormente il discorso, si ritiene sufficiente ricordare che mentre l'orientamento tradizionale considera gli elementi indicati nell'art.543 c.p.c. requisiti essenziali dell'atto, cosicchè la mancanza anche di uno solo di essi impedisce la realizzazione del vincolo di destinazione sul credito del debitore e, di conseguenza, provoca l'inesistenza giuridica del pignoramento (12), una recente pronuncia della Suprema Corte (13) ha affermato che la sola mancanza dell'ingiunzione al debitore comporta una nullità formale che può essere fatta valere con una opposizione non più proponibile successivamente all'udienza di cui all'art.543 c.p.c..

Come ben si comprende, le conseguenze pratiche dei due diversi orientamenti giurisprudenziali sono molto diverse ed importanti, perché solo la tesi dell'inesistenza giuridica del pignoramento consente al giudice di rilevarla d'ufficio e di provvedere in tal senso, anche oltre l'udienza nella quale il terzo abbia reso la sua dichiarazione.

Proprio per questo, una pronuncia definitiva della Cassazione (magari a sezioni unite) sarebbe auspicabile.

Volendo azzardare un'opinione, ritengo che l'orientamento tradizionale sia eccessivamente formalista e che la tesi dell'inesistenza giuridica del pignoramento per omessa indicazione dei requisiti previsti dall'art.543 c.p.c. non abbia decisivi appigli normativi.

2-a). Il pignoramento presso terzi. La competenza.

In seguito all'entrata in vigore della legge istitutiva del giudice unico di primo grado ed alla soppressione dell'ufficio del pretore, l'art.543 c.p.c. è stato modificato nel senso che il terzo ed il debitore devono essere citati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del terzo.

Detta norma va coordinata con il disposto dell'art.26 1° co. c.p.c., per il quale, per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili, sarebbe territorialmente competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano.

In sostanza, nel caso di pignoramento presso terzi, potrebbe aversi l'individuazione di due diversi giudici territorialmente competenti a seconda che il pignoramento abbia ad oggetto cose del debitore in possesso di terzi (giudice competente sarebbe quello del luogo in cui le cose si trovano) o crediti del debitore esecutato (nel qual caso la competenza dovrebbe essere attribuita al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del terzo).

Si tratta in definitiva di stabilire se il criterio sancito dall'art.543 c.p.c., in quanto norma "speciale", va applicato a tutte le ipotesi di pignoramento presso terzi (14) o se invece il disposto dell'art.26 1° co. c.p.c. conservi, anche alla luce del 2°

comma dello stesso articolo, la sua validità per tutte le espropriazioni presso terzi che non riguardino crediti (15).

Entrambe le opzioni interpretative appaiono legittime e comunque non si ritiene opportuno dilungarsi sull'argomento atteso che, nella stragrande maggioranza dei casi, il ricorso alla procedura in esame riguarderà il pignoramento di crediti.

È pacifico che la competenza territoriale per il procedimento di esecuzione è inderogabile, e quindi rilevabile di ufficio ai sensi e nei limiti di cui agli artt.28 e 38 c.p.c. (16).

La indicazione del “ luogo di residenza del terzo” non appare, però, di felice formulazione e di pacifica interpretazione.

Innanzitutto, il concetto di residenza è propriamente riferibile solo ai terzi persone fisiche (con conseguenti perplessità nel caso di terzi persone giuridiche); in secondo luogo, l'esclusivo riferimento alla residenza potrebbe consentire, in astratto, il deprecabile fenomeno della contestuale proposizione di pignoramenti davanti a giudici diversi (quando il luogo della residenza non coincida con quello del domicilio del terzo persona fisica o quando, nel caso di terzo persona giuridica, il creditore procedente ritenga di poter alternativamente fare ricorso ad uno dei criteri di cui all'art.19 c.p.c.) (17).

Per ovviare al suddetto inconveniente del proliferare di pignoramenti presso terzi dinanzi a giudici diversi per lo stesso credito, la dottrina e la giurisprudenza hanno suggerito alcune soluzioni interpretative in grado di ridurre considerevolmente la possibilità, per il creditore procedente, di scegliere tra fori alternativi.

È stato così suggerito che, poiché il criterio della residenza del terzo debitore si armonizza con la caratteristica di tutti i processi esecutivi, ancorati al luogo in cui

si trova l'oggetto dell'esecuzione, il luogo in cui risiede il terzo è, in qualche modo, il luogo ove si trova il credito pignorato.

Conseguentemente, nel caso in cui terzo persona fisica abbia residenza e domicilio in luoghi compresi in circondari diversi, se il credito pignorato trae origine da un rapporto di lavoro legato al domicilio del terzo, la competenza dovrebbe essere radicata con riferimento esclusivo a quest'ultimo luogo. Nel caso di persona giuridica con diverse strutture territoriali e rispettivi rappresentanti autorizzati a stare in giudizio, competente sarebbe viceversa il giudice del luogo della sede principale o della struttura secondaria in cui concretamente sia gestito il rapporto che dà causa al credito pignorato (18).

In giurisprudenza, nel caso di espropriazione forzata di crediti verso il terzo istituto bancario, talvolta è stata sostenuta la competenza alternativa del giudice del luogo della sede e di quello del luogo in cui l'istituto abbia uno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda (19); talaltra, invece, si è affermato che la competenza deve essere determinata con riguardo al solo luogo in cui la persona giuridica ha la sede, perché il criterio alternativo della sede secondaria vale solo nel giudizio di cognizione e non quando la persona giuridica sia stata chiamata a rendere la dichiarazione di terzo (20).

Con riguardo alla specifica ipotesi dei pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato, la Suprema Corte ha, in seguito alla sentenza n.231/94 della Corte Costituzionale (abrogativa dell'art 3 D.P.R. n.180/50 nella parte in cui prevedeva che detti pignoramenti dovessero essere eseguiti presso l'ispettorato generale per il credito dei dipendenti dello Stato del Ministero del Tesoro) enunciato il principio che competente per l'espropriazione forzata dei crediti di lavoro del dipendente

statale è il giudice del luogo in cui ha sede l'organo o l'ufficio dell'amministrazione tenuto ad erogare il trattamento retributivo (21).

In base allo stesso ragionamento ha poi affermato che foro territorialmente competente nella procedura di espropriazione forzata presso terzi, relativamente ai crediti per prestazioni pensionistiche del soggetto esecutato nei confronti di un ente pubblico previdenziale è esclusivamente quello dell'ubicazione dell'ufficio competente per l'erogazione della pensione e non, anche in via alternativa, quello della sede legale dell'ente (22).

In definitiva, può affermarsi che, mentre per l'ipotesi del terzo persona giuridica vi è tuttora contrasto tra chi ritiene la competenza esclusiva del giudice del luogo della sede principale e chi ammette quella alternativa del giudice del luogo della sede secondaria, nel caso di dipendenti statali e pensionati pubblici è ormai pacifica, anche alla luce del disposto dell'art.4 D.P.R. n.180/1950, la competenza del giudice del luogo dell'ufficio tenuto ad erogare il trattamento retributivo o previdenziale (23).

Lo stesso art. 4 del citato D.P.R. è stato infine ritenuto applicabile ai pignoramenti presso le FF.SS. dei crediti verso le stesse vantati dai dipendenti, anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni.

Conseguentemente, il luogo di esecuzione del pignoramento e dell'espropriazione va in questi casi individuato, in via sostitutiva e non alternativa rispetto a quello in cui ha sede la società concessionaria, in quello dell'ubicazione dello stabilimento della stessa competente a disporre la spesa a fronte del credito assoggettato all'esecuzione (24).

2-b). Il pignoramento presso terzi. I soggetti.

Al procedimento di espropriazione presso terzi partecipano, necessariamente, il creditore procedente, il debitore esecutato ed il terzo pignorato.

Mentre il primo ed il secondo sono, rispettivamente, parte attiva e passiva in senso sostanziale e processuale, il terzo è parte solo agli effetti processuali.

Non può, perciò, ritenersi soggetto sottoposto all'esecuzione, rappresentando egli soltanto lo strumento necessario a consentire la prosecuzione del relativo procedimento nei confronti del debitore diretto (25).

È ormai pacificamente sostenuto che il creditore agisce non "utendo iuribus" del debitore, ma "iure proprio" (26).

Egli agisce, infatti, in forza del titolo esecutivo che possiede nei confronti del suo debitore, mentre non è necessario che a sua volta il debitore posseda un titolo esecutivo contro il terzo.

Chiaramente può coincidere la persona del creditore procedente con quella del terzo pignorato, quando oggetto del pignoramento sia quanto dovuto dal creditore nei confronti del debitore esecutato.

L'art.551 c.p.c. prevede espressamente la possibilità dell'intervento di altri creditori nel procedimento in esame e rimanda, per la disciplina di tale intervento, alle norme generali di cui agli artt.525 e ss. c.p.c..

L'intervento del creditore nell'esecuzione mobiliare da altri promossa ex artt.525 e 551 c.p.c. è condizionato alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato (27), mentre, come noto, non è richiesto (se non agli effetti descritti dall'art.526 ultima parte c.p.c.) che l'interventore sia munito di titolo esecutivo.

Il secondo comma dello stesso art.551 considera tempestivo solo l'intervento che abbia avuto luogo "non oltre la prima udienza di comparizione delle parti".

Si discute se per prima udienza di comparizione debba intendersi quella fissata dal pignorante o quella in cui il terzo renda effettivamente la dichiarazione (28).

La prima tesi, alla luce dell'esplicito dettato normativo, sembra preferibile, perché il legislatore era consapevole che la prima udienza di comparizione poteva non coincidere con quella in cui il giudice avrebbe avuto gli elementi per procedere all'assegnazione, perché l'ipotesi in esame è diversa da quella di cui agli artt. 525 2° co. e 528 c.p.c e perché non può dirsi che prima della dichiarazione del terzo il processo esecutivo non è iniziato (29).

2-c). Il pignoramento presso terzi. L'oggetto.

Si è già visto come il pignoramento in questione può riguardare o cose del debitore soggette alla disponibilità diretta ed immediata di terzi, o crediti del debitore presso terzi.

Allo stesso modo, si è già evidenziato come la seconda ipotesi sia quantitativamente quella assai più ricorrente e qualitativamente la più ricca di problematiche interpretative.

Nonostante alcune iniziali perplessità della dottrina (30) è ormai pacificamente sostenuto che l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può avere ad oggetto anche crediti eventuali o condizionati e quindi, a maggior ragione, crediti certi, ma non ancora liquidi ed esigibili (31).

È stato a proposito giustamente osservato che l'esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità perché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato; l'espropriazione, perciò, può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati, ma suscettibili di una capacità

satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento dell'assegnazione(32).

Ed in concreto, il pignoramento presso terzi riguarderà, in molti casi, retribuzioni per prestazioni di lavoro, e cioè crediti futuri, suscettibili di venir meno prima del soddisfacimento del creditore pignorante.

Una annosa e complessa questione è quella relativa ai limiti del pignoramento.

La giurisprudenza prevalente (33) ritiene che, nell'espropriazione presso terzi, l'oggetto del pignoramento è costituito non dalla quota del credito per il quale l'esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato, ma dalla somma di cui il terzo è debitore.

Il credito indicato dall'esecutante costituisce soltanto il limite della pretesa fatta valere "in executivis", cosicché l'intervento di altri creditori ai sensi dell'art.551 c.p.c. incontrerebbe, nella distribuzione, l'unico limite delle somme dovute dal terzo, ma non anche l'ulteriore limite del credito per il quale ha agito, "in executivis", il creditore pignorante.

Il suddetto orientamento giurisprudenziale prende le mosse dalla teoria sostenuta, in dottrina, per primo, dal Satta (34) e poi seguita da altri autori (35).

Questa tesi presuppone lo sganciamento dell'oggetto del pignoramento dalla domanda esecutiva e perviene all'importante conseguenza che, vi sia stata o meno una esplicita limitazione del pignorante in ordine al credito aggredito, essa non vale comunque a circoscrivere i cosiddetti obblighi di custodia del terzo debitore, né esime quest'ultimo dall'obbligo di astenersi dal disporre anche per l'eccedenza del suo debito diretto.

La necessità di assicurare l'intero credito del debitore esecutato e di disporre la sua integrale indisponibilità sarebbe giustificata dalla possibilità di intervento di

altri creditori, che senza motivo, viceversa, sarebbero costretti a chiedere un nuovo pignoramento.

La tesi testè descritta poggia sulle seguenti considerazioni: a) che, nell'atto ex art.543 c.p.c., l'ingiunzione rivolta al debitore esecutato è "dissociata" dall'intimazione di non disporre delle cose o delle somme dovute senza ordine del giudice, rivolta al terzo dal creditore; b) che, ai sensi dell'art.546 c.p.c., l'ambito della custodia di cui è onerato il terzo è delimitato con riferimento indeterminato alle cose o alle somme da lui dovute al debitore; c) che, in sede di dichiarazione ex art.547 c.p.c., il terzo deve indicare (tutte) le cose del debitore di cui è in possesso o le somme di cui è creditore il debitore esecutato nei suoi confronti; d) che il vincolo di indisponibilità limitato all'oggetto del pignoramento presuppone l'esatta individuazione dei beni e dei crediti da pignorare, così come avviene nel pignoramento mobiliare presso il debitore ad opera dell'ufficiale giudiziario, e non può viceversa essere invocato nel pignoramento presso terzi, in cui l'indicazione dell'oggetto del pignoramento può essere del tutto generica.

La tesi sopra riportata – che , come visto, rende autonomo l'oggetto del pignoramento (tutto quanto del debitore detenuto, o al debitore dovuto, dal terzo) dalla richiesta di esecuzione- porta, logicamente, ad escludere la possibilità e di riduzione (art.496 c.p.c.) e di estensione (art.527 c.p.c) del pignoramento (36).

Questo orientamento, come visto ormai consolidato in giurisprudenza, è stato, di recente, sottoposto a severa ed attenta critica da Acone(37).

Facendo parzialmente proprie le argomentazioni in precedenza addotte da Mortara (38), detto autore ha sottolineato come la tesi condivisa dalla giurisprudenza giunge al perverso risultato di sottoporre a vincolo di indisponibilità assoluta, per un lasso di tempo che può essere anche assai lungo

(talvolta sino alla conclusione del giudizio di accertamento di cui all'art.548 c.p.c.) l'intero credito del debitore esecutato, anche quando sia stato esplicitamente pignorato solo una minima parte di esso , senza che il debitore possa porre rimedio e con possibili gravissime conseguenze economiche.

Ha poi evidenziato l'inconsistenza di alcune argomentazioni addotte a sostegno della tesi avversata.

In particolare, pur riconoscendo che il terzo è comunque tenuto ad una dichiarazione "integrale", ha sottolineato come è sempre la volontà del creditore che traccia i limiti del pignoramento e dell'assegnazione e come le espressioni "di quali somme è debitore", "somme da lui dovute" ecc., contenute negli artt.543 e ss. c.p.c., debbano essere intese in stretta correlazione con la domanda del creditore pignorante.

Ha quindi concluso affermando che, anche nella espropriazione presso terzi, l'oggetto del pignoramento è correlato alla domanda del creditore, il quale è libero di assoggettare al vincolo esecutivo il bene (cosa o credito) nei limiti del credito per cui procede o per un importo maggiore o minore, salva, per i terzi interventori, la possibilità di estensione del pignoramento, anche per il richiamo operato dall'art.551 c.p.c. agli artt. 525 e ss.c.p.c.(39).

Volendo esaminare, in concreto, alcune particolari ipotesi di oggetto del pignoramento presso terzi, bisogna innanzitutto ricordare che i crediti espropriabili nelle forme degli artt.543 e ss. c.p.c. non vanno assolutamente confusi con i titoli di credito, beni mobili materiali, pignorabili presso il debitore in uno dei luoghi indicati dall'art.513 c.p.c. o presso il terzo che possa dichiararne l'appartenenza al debitore, secondo le norme previste dagli artt.1997 (in generale) e 2024 (per i soli titoli nominativi) c.c.(40).

Diverso discorso va fatto per i documenti di legittimazione, i quali, pur esteriormente affini ai titoli di credito, si differenziano da questi ultimi perché non hanno la funzione di apprestare uno strumento rapido e sicuro alla circolazione dei crediti, ma di precostituire un mezzo di identificazione dell'avente diritto, così da agevolare l'accertamento delle condizioni di legittimazione in sede di esercizio del diritto.

Piuttosto che sul documento, in questi casi il vincolo esecutivo sarà attuato sul credito, nelle forme di cui agli artt.543 e ss. c.p.c..

È stato così ritenuto pignorabile il libretto di deposito postale (41), ma non le "rimesse" che il debitore di conto corrente affidato effettui al fine di ridurre o estinguere il saldo.

Ciò perché tali versamenti hanno funzione semplicemente ripristinatoria della provvista e non rappresentano un obbligo restitutorio della banca verso il titolare del conto (42).

Mentre, poi, il pignoramento di azioni di una società è ammissibile, nelle forme dell'espropriazione presso terzi, solo quando le azioni si trovino depositate per consentire la partecipazione del socio titolare all'assemblea, è stata esclusa la pignorabilità della quota del socio di una società di persone (43).

Relativamente al pignoramento delle quote di una società a responsabilità limitata, la soluzione affermativa adottata dalla giurisprudenza, con la applicabilità delle modalità procedurali fissate dagli artt.543 e ss. c.p.c.- argomentando dalla configurazione della partecipazione sociale come diritto di credito verso la società (44), o definendo la quota come bene immateriale equiparato ai beni mobili materiali non iscritti (45)- lascia molti dubbi (che verranno nell'apposita sede esaminati) circa la modalità ed il contenuto del

provvedimento di assegnazione, specie in presenza del vincolo di limitata trasferibilità delle quote pignorate.

Né è mancato chi, dall'analisi delle modifiche legislative in tema di modalità del trasferimento delle quote di una s.r.l. introdotte dalla L.12/8/1993, ha affermato la loro natura di beni mobili iscritti in un pubblico registro ed ha sostenuto la loro pignorabilità mediante iscrizione nel registro delle imprese (46).

2-d). Il pignoramento presso terzi. La funzione e gli effetti.

È stato spesso affermato che l'atto di pignoramento presso terzi ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione per il soddisfacimento del precedente all'espropriazione (47).

Se questo è, pacificamente, lo scopo del pignoramento in esame, controversa appare l'individuazione del momento perfezionativo del pignoramento medesimo.

La giurisprudenza di gran lunga prevalente, se individua il momento iniziale del pignoramento ex art.543 c.p.c. con la notifica al terzo ed al debitore dell'atto contenente l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c., insiste nell'affermare che il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona con la dichiarazione non contestata del terzo o con la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo (48).

Ciò perché solo con la dichiarazione o con l'accertamento è possibile accertare l'esistenza del bene pignorato ed individuarlo esattamente.

Il dibattito dottrinale circa l'esatta individuazione del momento conclusivo e perfezionativo della fattispecie pignoramento risulta, invece, oltre che talvolta di difficile comprensione, ai fini pratici di scarsa rilevanza (49).

Ed invero, sotto il profilo pratico, quello che occorre accertare è da che momento non hanno più effetto, in danno del creditore precedente, gli atti di disposizione dei beni o dei crediti pignorati (ai sensi degli artt.2915 e 2917 c.c.), in che momento deve sussistere il credito pignorato e da quando decorrono, e se decorrono, per il terzo pignorato, gli obblighi di cui all'art.546 c.p.c..

A questi quesiti, la giurisprudenza, anche con l'ausilio del dato normativo, ha dato risposte univoche e convincenti, sicché, si ribadisce, appare sterile ogni discussione sugli effetti, se "sostanziali", "sostanziali eventuali" o "preliminari", che deriverebbero dalla notificazione al terzo ed al debitore esecutato dell'atto ex art.543 c.p.c.

Esaminiamo quindi specificamente le singole questioni.

L'art.546 c.p.c. è esplicito nel sancire il principio che il terzo, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, è sottoposto agli obblighi che la legge impone al custode sin dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto dall'art.543 c.p.c..

Premessa la considerazione che una vera e propria "custodia" può aversi solo nell'ipotesi del pignoramento di cose, mentre nel caso del credito, bene immateriale, l'obbligo per il terzo consisterà nel divieto degli atti di disposizione, la norma in esame è alquanto chiara.

Il terzo, in sostanza, non potrà consegnare le cose o pagare le somme da lui dovute al debitore esecutato senza apposito ordine del giudice.

Egli assume "ope legis" gli obblighi del custode, anche se sul contenuto di detta custodia non vi è uniformità di vedute, posto che vi è chi ritiene che l'espressione usata dal legislatore si sostanzia in una formula riassuntiva volta a garantire che il creditore possa utilmente esperire la procedura esecutiva (50) e chi sostiene che

il terzo pignorato deve conservare e amministrare i beni pignorati da buon padre di famiglia, pena, in difetto, la propria responsabilità civile e penale (51).

Conseguentemente, il terzo non potrebbe usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice e sarebbe tenuto all'obbligo di rendiconto ex artt.521 e 593 c.p.c. (52).

Il terzo non può comunque avere diritto al compenso, in quanto gli artt.65 e ss. c.p.c., non prevedono tale possibilità per i custodi non nominati dal giudice o dall'ufficiale giudiziario (ed invece, ai sensi dell'art.543 c.p.c., il custode nel nostro caso viene individuato dal terzo).

Dal momento della notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, per giurisprudenza costante, oltre agli obblighi di custodia del terzo (e sempre che la cosa o il credito "genericamente" indicati esistano), il pignoramento acquista efficacia sia perché esonera il terzo dall'adempimento della sua prestazione - altrimenti dovuta- nei confronti del debitore esecutato, sia ai sensi e per gli effetti degli artt.2915 e ss. c.c..

In particolare, come visto, relativamente ai crediti, ogni fatto estintivo del credito successivo alla notificazione del pignoramento non può essere opposto al creditore precedente (53).

Seguendo questa affermazione, sono stati ritenuti inefficaci, nei confronti del creditore pignorante, i prelievi effettuati mediante tessera bancomat dal debitore sul conto corrente acceso a suo nome presso un'azienda di credito, dopo che a quest'ultima era stato notificato atto di pignoramento ex art.543 (54).

La tesi del pignoramento come fattispecie progressiva che si perfeziona con la dichiarazione o l'accertamento dell'obbligo del terzo ha consentito poi di affermare che il credito pignorato può sorgere anche successivamente al pignoramento,

purchè sussista al momento del suo accertamento (in sede di dichiarazione ex art.547 o all'esito del giudizio ex art.548 c.p.c.) (55).

Si esaminerranno in seguito le conseguenze, sugli obblighi del terzo e sul vincolo di destinazione sulle cose e sui crediti pignorati, derivanti dal mancato "perfezionamento" dell'esecuzione in oggetto.

Una ultima questione è quella relativa all'opponibilità delle vicende del rapporto sinallagmatico tra debitore e terzo, da cui trae origine il credito oggetto del pignoramento.

In dottrina è stato a proposito sostenuto che le vicende del rapporto suddetto sono opponibili al creditore pignorante solo quando si siano verificate precedentemente alla notifica al terzo dell'atto ex art.543 c.p.c. e quando siano state fatte valere dal terzo in sede di dichiarazione (56) .

3) I crediti impignorabili.

Così come previsto, per le cose mobili, dagli artt.514 e ss. c.p.c., non tutti i crediti sono liberamente pignorabili.

L'art.545 c.p.c. ed alcune disposizioni contenute nelle leggi speciali fissano i limiti oggettivi del pignoramento dei crediti nell'espropriazione presso terzi.

La disciplina normativa, apparentemente chiara, presenta invece, anche in seguito ai reiterati interventi della Corte Costituzionale in materia di crediti di lavoro dei dipendenti pubblici, numerosi dubbi interpretativi e notevoli difficoltà pratiche.

Il primo comma dell'art.545 c.p.c. espressamente prevede che non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato

(modifica introdotta in seguito all'entrata in vigore del giudice unico di primo grado) e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

In sostanza i crediti alimentari godono, perciò, di una impignorabilità relativa, sia perché possono essere aggrediti solo per soddisfare altri crediti della stessa natura, sia perché presuppongono il provvedimento autorizzativo del giudice.

La dottrina non è univoca nell'interpretare il significato dell'espressione "crediti alimentari".

Taluno, infatti, ritiene che tali debbano intendersi tutti i crediti (e non solo quelli previsti in senso stretto dall'art.433 e ss. c.c.) aventi natura intrinsecamente alimentare per specifica destinazione di legge (57); qualcun altro, solo i crediti aventi causa negoziale (58); qualcun altro ancora sia i crediti fondati direttamente nella legge, sia i crediti aventi causa negoziale (59).

Il decreto di autorizzazione in questione deve essere concesso precedentemente al pignoramento (in calce a quest'ultimo o con separato ricorso), non è impugnabile, ma è modificabile o revocabile ai sensi dell'art.742 bis c.p.c.(60).

Il contenuto di detta autorizzazione, e perciò la misura del credito dichiarato pignorabile, è rimesso, con dei limiti che verranno in seguito evidenziati, alla discrezionalità del giudice.

I vizi di un tale provvedimento possono essere fatti valere mediante opposizione agli atti esecutivi (61).

Il secondo comma della norma in esame sancisce, viceversa, l'impignorabilità assoluta dei crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

La disciplina dei crediti derivanti da rapporto di lavoro dei dipendenti privati è invece contenuta nei commi 3°, 4° e 5° dell'art.545 c.p.c..

È previsto che tali crediti possono essere pignorati: nella misura autorizzata e nelle forme di cui al primo comma per crediti alimentari; nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni; nella stessa misura per ogni altro credito; che il concorso simultaneo delle cause sopra indicate non può estendersi oltre la metà dei crediti da lavoro dipendente del debitore esecutato.

A questo proposito giova subito ricordare che la parziale impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro o di impiego sancita dall'art.545 c.p.c., essendo disposizione intesa a tutelare la fonte esclusiva di reddito del lavoratore subordinato, è stata ritenuta non suscettibile di interpretazione analogica.

Conseguentemente, è stata esclusa l'impignorabilità, anche parziale, dell'indennizzo dovuto da una società assicuratrice privata per infortunio sul lavoro, ancorché detto indennizzo sia dovuto in virtù di una polizza stipulata dal datore di lavoro in adempimento di un obbligo contrattuale (62) e stesso discorso è stato fatto per i crediti dell'agente (63).

Complessa e meritevole di specifico approfondimento si presenta la problematica della pignorabilità dei crediti da lavoro dei dipendenti pubblici.

Il pignoramento degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni era regolato dagli artt. da 1 a 4 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n.180. Detta normativa prevedeva (art.1) l'impignorabilità ed incedibilità di tutti gli emolumenti (stipendi, salari, assegni, pensioni , indennità, sussidi ecc.) dovuti dallo Stato e da qualsiasi altro ente od istituto pubblico , comprese le aziende

autonome municipalizzate e le imprese concessionarie di servizi pubblici, ai loro salariati, impiegati e pensionati “per effetto ed in conseguenza dell’opera prestata nei servizi da essi dipendenti”.

L’unico limite al divieto di sequestrabilità e di pignorabilità era disciplinato dall’art.2 del medesimo D.P.R., laddove si sanciva la pignorabilità dei crediti in questione: 1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto delle ritenute per cause di alimenti dovuti per legge (64); 2) fino alla concorrenza di un quinto, sempre valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro; 3) fino alla concorrenza di un quinto, al netto delle ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all’impiegato o salariato.

La disciplina della pignorabilità dei crediti da lavoro del pubblico dipendente è stata, però, letteralmente sconvolta dai ripetuti interventi, “in subiecta materia”, della Corte costituzionale.

A partire dal 1987, la Corte Costituzionale ha, con due sentenze, dapprima dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.2 1° co. n.3 D.P.R. n.180/50 nella parte in cui, in contrasto con l’art. 545 4° co. c.p.c., non prevedeva la pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all’art.1 dello stesso D.P.R. fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale (65) ed in seguito esteso la pignorabilità dei suddetti emolumenti, sempre nella misura di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale dipendente dello Stato (66).

In seguito a dette pronunce la Corte, procedendo nell'opera di equiparazione, relativamente alla pignorabilità per ogni credito diverso da quello alimentare, dei crediti da lavoro dei dipendenti pubblici con quelli dei lavoratori privati, ha precisato ed in definitiva ampliato l'oggetto degli emolumenti dei dipendenti pubblici pignorabili.

Ha, così, dapprima, attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.1 3° co. lett. b) l. n.324/1959, ammesso la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità dell'indennità integrativa speciale istituita dal 1° co. della stessa legge, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale (67), in seguito, affermata l'incostituzionalità dell'art.2 1° co. D.P.R. n.180/1950, ha sancito, per i dipendenti pubblici, la sequestrabilità e pignorabilità, nei limiti stabiliti dall'art.545 4° co. c.p.c., per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto loro spettanti (68).

A tale soluzione la Corte Costituzionale è pervenuta dopo avere ritenuto la natura essenzialmente retributiva dell'indennità di "buonuscita" e la parvità della componente previdenziale in essa contenuta.

Sempre procedendo nell'opera di parificazione, relativamente al trattamento di pignorabilità e sequestrabilità, dei crediti connessi a prestazioni di lavoro dei dipendenti pubblici con quelli dei dipendenti privati, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 4 l.n.424/66 e 21 D.P.R. n.1032/73, nella parte in cui prevedevano, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilità o la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare il limite del quinto previsto dall'art.545 4°co. c.p.c. (69).

Diverso discorso va fatto, invece, per la pignorabilità delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. o dallo Stato.

Ripetutamente chiamata a pronunciarsi sul punto, la Corte Costituzionale ha sempre sostenuto la legittimità del diverso trattamento tra crediti pensionistici e crediti da lavoro dipendente, attesa la intrinseca oggettiva differenza tra lo status giuridico dei lavoratori e quello dei pensionati (70).

La tesi appare affermata in modo apodittico e lascia alcune perplessità, ma non vi è dubbio, che, in base al quadro normativo vigente, va negata, salvo alcune specifiche eccezioni, la pignorabilità dei crediti da pensione.

Peraltro, anche in questa materia la Corte Costituzionale è intervenuta per equiparare la posizione dei dipendenti pubblici con quelli privati, che in questo caso godevano di un trattamento di maggior favore.

L'art.69 L. 30/4/1969 n.153 prevedeva che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti ai lavoratori privati in quiescenza potevano essere ceduti, pignorati o sequestrati, nel limite di un quinto del loro ammontare, solo per debiti verso l'I.N.P.S. derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive.

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 30/11/1988 n.1041, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della quasi totale impignorabilità delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. per diversità di trattamento rispetto alle pensioni dei dipendenti pubblici ed ha così esteso ai prestatori di lavoro privato le disposizioni degli artt. 1 e 2 D.P.R. n. 180/50.

In definitiva, il quadro complessivo della questione relativa alla pignorabilità dei crediti da lavoro dei dipendenti pubblici e dei lavoratori privati, quale emerge dai ripetuti interventi del giudice costituzionale è il seguente: a) gli stipendi, salari,

pensioni, indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS (71) o di fine rapporto, assegni di quiescenza ecc., possono essere pignorati, per causa di alimenti, previo decreto di autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, entro la misura di un terzo (72); b) gli stessi crediti sopra elencati possono essere pignorati, fino alla misura di un quinto e senza preventiva autorizzazione del giudice, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ecc., derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro, nonché, relativamente ai pensionati I.N.P.S., per debiti derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni contributive; c) sempre i crediti sopra menzionati, e quindi anche quelli da pensione, possono essere pignorati, fino alla concorrenza di un quinto, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fin dall'origine, all'impiegato o salariato; d) entro la stessa misura di un quinto possono essere pignorati o sequestrati tutti gli stipendi, salari e retribuzioni derivanti dalla prestazione di attività lavorativa dei dipendenti pubblici o privati, escluse le pensioni, per ogni credito vantato nei confronti di costoro; e) la misura della quota pignorabile va determinata al netto delle ritenute di legge; f) va compresa e può essere aggredita anche l'indennità integrativa speciale dovuta al lavoratore.

Così riassunto, anche a fini pratici, il quadro dei limiti della pignorabilità dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, dei lavoratori privati e dei pensionati, occorre ora esaminare due altre importanti questioni: quella relativa al simultaneo concorso di crediti con titoli diversi e quella riguardante la possibilità di cumulo tra crediti e cessioni volontarie di quote dello stipendio.

Relativamente al primo problema, lo stesso art.545 5° co. c.p.c. prevede la possibilità che il credito di lavoro possa essere aggredito per il “simultaneo concorso” di più cause tra quelle elencate nei commi precedenti.

Pur essendo pacifico che ogni singolo pignoramento, escluso - come visto - quello per cause alimentari, non può superare il limite del quinto della retribuzione al netto delle ritenute di legge, e pur essendo espressamente previsto che non può comunque essere superato l'ammontare della metà del credito di lavoro, resta da interpretare il concetto di simultaneo concorso.

È stato a questo proposito sostenuto che il concetto di simultaneo concorso presuppone che più creditori partecipino alla stessa procedura espropriativa e concorrano all'assegnazione, ognuno per una delle cause indicate nell'art.545 c.p.c..

Solo in questo caso sarebbe possibile aumentare l'ammontare della quota pignorabile (un quinto, salva l'ipotesi di credito alimentare) e raggiungere il limite massimo della metà delle somme in questione.

Quando viceversa vi sia già stata una assegnazione (sempre per una delle cause ex art.545 c.p.c.) i creditori che propongano una nuova procedura espropriativa dovranno “mettersi in coda” e cioè aspettare che venga interamente soddisfatto il creditore che abbia beneficiato di una precedente assegnazione, anche se quest'ultima abbia riguardato una quota inferiore alla metà del credito del lavoratore (73).

La tesi non sembra da condividere, ben potendosi ammettere che, qualora non sia stata superata la soglia della metà degli emolumenti, i creditori intervenuti successivamente possano vedersi assegnate, per il soddisfacimento di loro crediti, altre quote (normalmente quinti) dei crediti da lavoro dei loro debitori, tanto più

che l'espressione "simultaneo concorso" può intendersi come sussistenza di diverse cause di pignoramento sullo stesso credito di lavoro e non come necessaria contemporaneità, nella stessa procedura espropriativa, di richieste di assegnazione da parte di più creditori.

La stessa disciplina sopra riportata per i crediti dei lavoratori privati vale, a maggior ragione, per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici.

A questo proposito, occorre avere riguardo al combinato disposto degli artt. 68 comma 2 e 2 D.P.R. n.180/50.

La Cassazione ha, sul punto, sostenuto che dal combinato disposto delle norme sopra citate si ricava che esiste un doppio limite, uno relativo, concernente i singoli pignoramenti o sequestri (o il loro cumulo), regolato dall'art.2 ed uno assoluto, regolato dall'art.68.

Ciò significa che i singoli pignoramenti non possono superare l'ammontare di un quinto (o di un terzo o della metà per i crediti alimentari), fermo restando il limite assoluto della metà dello stipendio (74).

Quanto detto consente di introdurre il delicato argomento della pignorabilità dei crediti di lavoro nel caso di cumulo tra pignoramenti e cessioni volontarie.

Nella pratica quotidiana, infatti, spesso il giudice si troverà a provvedere relativamente a stipendi o salari già decurtati da cessioni effettuate dai lavoratori per far fronte al pagamento di mutui contratti nei confronti di finanziarie o di privati.

Per ciò che riguarda i dipendenti pubblici, premessa la non cedibilità dei crediti di lavoro in misura superiore ad un quinto, l'art.68 d.p.r. n. 180/50 distingue tra cessione successiva e cessione "perfezionata e debitamente notificata" (al debitore ceduto) anteriormente al sequestro o pignoramento.

In quest'ultimo caso, non può essere pignorata che la differenza tra la metà dello stipendio o salario e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art.2 d.p.r. n.180/50.

La quota pignorabile delle retribuzioni, sia dei prestatori di lavoro privati che di quelli pubblici, va determinata sull'intera retribuzione, al lordo delle cessioni (75).

Una simile norma esplicita non esiste per i crediti dei prestatori d'opera privati, anche se l'art. 2914 c.c. al n.2 parla di cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento, per affermare che dette cessioni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.

In mancanza di una esplicita norma in materia di cumulo tra cessioni volontarie e pignoramenti, diverse sono state, nella pratica, le soluzioni adottate dai diversi giudici.

Al fine di evitare che attraverso cessioni volontarie il debitore giungesse a vanificare le altrui pretese creditorie, alcuni giudici hanno ritenuto del tutto irrilevanti ai fini della determinazione della quota pignorabile dei crediti di lavoro dei dipendenti privati, le eventuali cessioni volontarie di parti di detti crediti, anche se notificate, perfezionate od accettate anteriormente al pignoramento.

L'opinione non può essere condivisa per due motivi: il primo, perché il principio di cui all'art.2740 c.c. e l'esigenza di garantire al creditore di evitare strumentali manovre autodepauperatorie del debitore, vanno temperate con la necessità di assicurare al prestatore di lavoro un minimo indispensabile per far fronte ai primari bisogni della vita; il secondo, che sembra davvero decisivo, perché in seguito ai sopra menzionati interventi della Corte Costituzionale, si è in sostanza giunti ad equiparare, per ciò che attiene la pignorabilità, sequestrabilità e

cedibilità, i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici con quelli dei prestatori d'opera privati.

Davvero non si comprende, pertanto, perché il limite dell'art.68 d.p.r. n.180/50 della metà dello stipendio o salario anche in caso di cessione volontaria non debba valere anche per i lavoratori privati (76).

In seguito ad altre sentenze della Corte Costituzionale, anche le retribuzioni del personale di volo delle imprese di navigazione aerea e degli arruolati con rapporto di lavoro nautico sono state equiparate a quelle dei lavoratori privati (77).

Una ultima ipotesi di impignorabilità riguarda le somme di cui va creditore l'appaltatore nei confronti della p.a. terzo pignorato.

È stata a proposito sostenuta l'impignorabilità di tali somme, durante il tempo occorrente all'esecuzione dell'opera, se non su esplicita autorizzazione dell'autorità amministrativa appaltante (78).

Una importante questione è poi quella della rilevabilità dell'eventuale impignorabilità dei crediti.

Si propende per la tesi della rilevabilità di ufficio della impignorabilità in esame, parimenti a quanto ritenuto con riferimento alle cose mobili elencate nell'art. 514 c.p.c., sul presupposto che i limiti di pignorabilità sono stabiliti nell'interesse pubblico e che un pignoramento oltre tali limiti sarebbe nullo per violazione di norme imperative (79).

3-a). I crediti impignorabili. Particolari problemi in tema di crediti della P.A.

Sotto il profilo processuale, la prima peculiarità in questa materia è costituita dal divieto di intraprendere azioni esecutive nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Tale divieto vale, sia nel caso la p.a. sia debitore esecutato, che nell'ipotesi la stessa sia terza pignorata (80).

Non vi sono dubbi sulla competenza giurisdizionale del giudice ordinario in materia di espropriazione presso terzi nei confronti della p.a., perché oggetto di tutela sono posizioni giuridiche soggettive estranee al campo della discrezionalità amministrativa, purché sia configurabile un rapporto obbligatorio definito tra debitore esecutato ed ente pubblico pignorato.

Peraltro il creditore, in quanto agente "iure proprio", resta estraneo al rapporto in cui la p.a., quale "debitor debitoris", eserciti in ipotesi i suoi poteri. (81).

La disciplina della pignorabilità dei crediti dello Stato e degli altri enti pubblici presenta alcuni dubbi interpretativi e viene, nella pratica dei singoli uffici giudiziari, diversamente letta ed applicata.

In questa sede non si ritiene opportuno fare l'exkursus storico dell'iter giurisprudenziale e dottrinale in materia, né si considera possibile esaminare la talvolta non univoca e difficilmente reperibile legislazione speciale relativa alle diverse categorie di pp.aa. debentrici.

Tanto più che alcune questioni, in seguito ad interventi della Corte Costituzionale, sono state ormai risolte e che appare pertanto inutile fare la loro storia.

Quello che può subito dirsi è che è da tempo pacificamente ammessa, in generale, l'aggredibilità dei crediti della p.a. e che non è sufficiente a rendere detti crediti impignorabili la loro mera iscrizione in bilancio quali somme destinate genericamente ad interessi pubblici (82).

Intervenendo autorevolmente in questa materia, la Corte Costituzionale, con due diverse pronunce del 29/6/1995 n.285 e del 20/3/1998 n.69 (83), dopo avere rispettivamente dichiarato l'illegittimità parziale dell'art.1 5°co. l.n.67/93 in materia di crediti delle UU.SS.LL. e dell'art.113 3° co. d.leg. 25/2/1995 n.27 (mod. dal d.leg.11/6/1996 n.336 e poi dal d.leg.15/9/1997 n.342) relativamente ai crediti degli enti locali, ha implicitamente sancito due importanti principi in tema di pignorabilità dei crediti di detti enti pubblici.

Il primo è costituito dalla necessità che l'impignorabilità delle somme di denaro e dei crediti dello Stato e degli altri enti pubblici sia disposta dalla legge o appositamente prevista da atto amministrativo che si riporti alla legge.

Il secondo, che in tanto può ritenersi compatibile con il nostro sistema positivo la sottrazione alla esecuzione forzata dei crediti e delle somme degli enti pubblici (enti pubblici ed UU.SS.LL.) in quanto concorrano due presupposti: 1) che detti enti adottino con cadenza trimestrale una deliberazione che quantifichi le somme necessarie alla soddisfazione degli interessi pubblici specificatamente individuati; 2) che gli stessi rispettino l'ordine cronologico delle fatture e degli impegni di spesa (e cioè che non siano emessi mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte degli enti).

Il contenuto precettivo di tali principi, attesa – nonostante la frammentazione legislativa – l'unitarietà ed organicità dell'intero sistema in materia di pignorabilità dei crediti e delle somme degli enti pubblici, dovrebbe essere esteso ad ogni ipotesi in cui il denaro degli enti pubblici sia sottratto alla esecuzione forzata (nel caso della disciplina della pignorabilità delle contabilità speciale delle prefetture, delle forze armate ecc).

4). L'udienza ex art.547 c.p.c. e la dichiarazione non contestata del terzo.

All'udienza fissata nell'atto di pignoramento dovrebbero in teoria comparire il creditore pignorante, il debitore esecutato ed il terzo pignorato.

Come visto, la comparizione del debitore e del terzo sana gli eventuali vizi di notifica dell'atto di pignoramento.

La presenza del debitore regolarmente citato non ha rilievo sullo svolgimento dell'udienza in esame e non impedisce la dichiarazione del terzo.

L'ipotesi di assenza del terzo è disciplinata dall'art.548 c.p.c..

La mancata comparizione del creditore costringe viceversa il giudice a fissare una nuova udienza ex art.631 c.p.c., nella quale, persistendo l'assenza del creditore, il processo esecutivo va dichiarato estinto.

Il terzo non diviene parte del processo esecutivo, non è tenuto a comparire, non può far valere l'eventuale impignorabilità dei beni di cui sia debitore, né eccepire nullità all'accertamento delle quali non abbia interesse (84).

In sostanza egli è soltanto lo strumento necessario per consentire la prosecuzione ed il perfezionamento del procedimento esecutivo intrapreso nei confronti del debitore.

Ne deriva che la mancata presentazione del terzo all'udienza o la sua mancata dichiarazione - diversamente dal caso in cui egli renda una dichiarazione altamente reticente ed elusiva - non costituiscono comportamenti antiggiuridici per lui produttivi dell'obbligo di risarcire eventuali danni in favore del creditore esecutante (85).

Ogni discorso fatto sulla natura e sulla funzione della dichiarazione del terzo deve essere ricollegato alla problematica (già esaminata), sull'individuazione del momento perfezionativo del pignoramento e sulla sua natura di procedimento a formazione complessa.

Senza volere nuovamente esaminare la questione, può comunque dirsi certo che la dichiarazione del terzo costituisce un atto del processo esecutivo, che consente l'individuazione, attraverso la specificazione delle cose o delle somme di cui sia debitore che il terzo è tenuto a fare ("il terzo deve specificare", recita l'art.547 c.p.c.), dei beni soltanto genericamente indicati nell'atto di pignoramento (art. 543 2°co. n.2 c.p.c.).

La formulazione dell'art.547 c.p.c. è abbastanza chiara nel richiedere che la dichiarazione del terzo venga resa in udienza.

Conseguentemente, non potranno essere utilizzati scritti provenienti dal terzo se da quest'ultimo non confermati in udienza con dichiarazione sottoscritta e allegati all'apposito verbale.

La dichiarazione del terzo, in quanto atto del procedimento esecutivo, non ha valore di confessione giudiziale.

Essa può essere revocata, in caso di errore materiale, sempre nelle stesse forme e purché non sia intervenuto il provvedimento di assegnazione (in pratica, il terzo potrà fare apposita istanza al giudice, il quale fisserà una nuova udienza).

Il terzo deve rendere detta dichiarazione personalmente o a mezzo di mandatario speciale.

Quest'ultimo punto richiede una precisazione.

Nel caso in cui il terzo sia una persona fisica, non vi è dubbio che il mandatario speciale debba essere munito di una procura speciale risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, da allegare al fascicolo processuale.

Ma nella maggioranza dei casi, la procedura espropriativa riguarderà crediti nei confronti di terzi persone giuridiche, spesso enti pubblici.

In queste ipotesi, raramente sarà il legale rappresentante a comparire di persona per rendere la dichiarazione.

Più spesso, specie nel caso di enti pubblici, la procura speciale sarà sostituita da una scrittura privata o un atto pubblico contenente la deliberazione degli organi sociali o dei legali rappresentanti con cui ad un singolo dipendente o funzionario è stata conferita in via generale la potestà di rendere dichiarazioni vincolanti per la persona giuridica.

Anche se tale "delega" non sembra sufficiente a configurare una ipotesi di mandato speciale, va suggerita al giudice una certa elasticità, quando sia comunque chiaro il potere di rappresentanza della persona comparsa, specie in considerazione del fatto che vi sono enti pubblici ed istituti di credito assediati da pignoramenti ex artt.543 e ss. c.p.c. (e tanto più quando il debitore nulla eccepisca).

Peraltro, quando la dichiarazione venga resa da persona non abilitata, è stata affermata la sua nullità e negata la possibilità di ratifica.

Ciò in base al rilievo che la dichiarazione in esame non ha carattere negoziale (per cui sarebbe applicabile la disciplina degli atti conclusi dal “falsus procurator”) ma processuale (86).

Una volta che il terzo non sia comparso, il creditore precedente può chiedere l'accertamento dell'obbligo ex art.548 c.p.c. o rinunciare a proseguire nell'azione esecutiva.

In questo caso, il pignoramento non potrà dirsi perfezionato, perché non sarà stato individuato l'oggetto del pignoramento, né accertati il possesso della cosa o il debito del terzo nei confronti del debitore.

Stesso discorso vale nell'ipotesi in cui il terzo renda una dichiarazione negativa.

Per dichiarazione negativa va intesa la negazione oggettiva e fattuale, a prescindere da ogni valutazione giuridica sull'assegnabilità della cosa o del credito , inibita al terzo, dell'esistenza del bene pignorato.

Si vedrà, nel prosieguo, come non sia sempre agevole qualificare positiva o negativa la dichiarazione del terzo.

Comunque, ottenuta una dichiarazione negativa, il creditore può anche in questa ipotesi chiedere o meno l'accertamento ex art.548 c.p.c..

Se non formula apposita istanza, la procedura esecutiva sarà considerata non perfezionata e gli effetti del pignoramento cadutati “ex tunc”.

Il terzo, in virtù del principio generale di cui all'art.95 c.p.c. (l'esecuzione è stata infatti infruttuosa) potrà chiedere al giudice (ed avrà diritto ad ottenere), ai sensi degli artt.52 e 53 disp. att. c.p.c., un decreto di condanna del creditore al rimborso delle spese in suo favore.

Qualora il giudice non accolga detta istanza, poiché non si tratta di un provvedimento definitivo, il terzo non potrà proporre ricorso per cassazione, ma dovrà agire in via ordinaria (87).

Non infrequentemente, l'udienza per la dichiarazione del terzo potrà essere rinviata, spesso su istanza di parte, per consentire al terzo di verificare l'esistenza della cosa o l'ammontare del credito.

Nessuna norma impedisce che la procedura esecutiva non si concluda in una unica udienza e spesso il rinvio sarà utile per il perfezionamento della procedura.

Si è già esaminata la questione relativa all'obbligo, per il terzo, di rendere o meno una dichiarazione integrale, non limitata ad affermare l'esistenza del credito nella misura indicata nell'atto di pignoramento.

La questione è strettamente connessa a quelle dell'oggetto e dei limiti del pignoramento e pertanto si rimanda all'argomento già trattato.

Il terzo, poi, ai sensi degli artt.547 e 550 c.p.c., deve indicare i pignoramenti eseguiti , sia anteriormente che precedentemente presso di lui, nonché le cessioni ed i sequestri che gli siano stati notificati o che abbia accettato precedentemente al pignoramento (le cessioni successive non sono opponibili al creditore ex art. 2914n.2 c.c.).

Tali dichiarazioni possono essere utili per l'auspicabile unificazione dei vari pignoramenti in una unica procedura espropriativa.

Per sequestri dovranno intendersi, come ovvio, quelli conservativi.

Il giudice gli assegnerà un termine per chiamare nel processo il sequestrante.

Se il creditore non ottempera all'onere di chiamare il sequestrante, il processo si estinguerà, attesa l'obbligatorietà di tale partecipazione.

Se il sequestrante interviene nel processo, egli concorrerà alla distribuzione, ai sensi dell'art.686 2° co. c.p.c..

Se, pur regolarmente citato, ritiene di non partecipare al giudizio, l'espropriazione si concluderà senza che egli possa dolersi della mancata partecipazione alla distribuzione.

In caso di dichiarazione positiva e di omessa contestazione, il giudice provvederà all'assegnazione o alla vendita nelle forme e con le modalità di cui agli artt.552 e ss.c.p.c..

5). La mancata o contestata dichiarazione del terzo. Il contenuto della dichiarazione contestata.

Mentre l'ipotesi di mancata dichiarazione del terzo, per sua assenza o per rifiuto a renderla, non presenta difficoltà di sorta, l'individuazione dei casi in cui una dichiarazione possa dirsi contestata può non essere agevole.

Sembra necessario subito ricordare che, il più delle volte, la contestazione riguarderà l'esistenza oggettiva della cosa o delle somme pignorate.

Ne consegue, che qualora il terzo ammetta di essere possessore della cosa o debitore della somma verso il debitore esecutato, ma ne affermi l'impignorabilità, la dichiarazione dovrà intendersi come positiva, ed il giudice dovrà senz'altro procedere alla vendita o all'assegnazione, salva la possibilità di rilevare "ex officio" l'impignorabilità stessa (88).

Tanto premesso, in astratto una dichiarazione può essere contestata sia perché neghi, che perché affermi, in tutto o in parte, l'esistenza del credito (assai più raramente della cosa) del debitore esecutato.

In sostanza, perciò, la contestazione può provenire sia dal creditore che dal debitore (anche se prevalentemente si esclude la legittimazione di quest'ultimo ad introdurre il giudizio di accertamento).

Nel caso in cui il terzo ammetta il credito in misura inferiore a quella ritenuta dal creditore, non ritengo possibile ammettere che il pignorante possa chiedere una assegnazione parziale e nello stesso tempo introdurre il giudizio di accertamento per il residuo debito del terzo, posto che l'assegnazione conclude la procedura espropriativa di cui il giudizio ex art.548 c.p.c. costituisce una fase eventuale.

Il creditore potrà, perciò, o chiedere l'assegnazione parziale, rinunciando, per il momento, all'accertamento della residua parte del credito, o chiedere l'istruzione della causa ex art.548 c.p.c., attendendo l'esito di quest'ultima prima di potere domandare l'assegnazione del credito ammesso dal terzo.

Particolari ipotesi di contestazione possono poi riguardare l'esistenza di crediti del debitore condizionati o rapporti tra debitore e terzo relativamente ai quali sia intervenuto un fatto modificativo o estintivo.

Nel caso di crediti condizionati, la dichiarazione del terzo deve considerarsi, al momento, negativa.

Il creditore potrà o chiedere, del tutto aleatoriamente, l'assegnazione del credito eventuale "pro solvendo", o, non si sa con quale utilità, proporre il giudizio di accertamento (89).

Nella prassi, spesso i creditori chiederanno, ed il giudice concederà, lunghi rinvii nelle more che si chiarisca la sorte del credito condizionato.

Quando viceversa il terzo deduca fatti estintivi o impeditivi della pretesa creditoria del debitore, il giudice dell'esecuzione non potrà fare alcuna valutazione sulla fondatezza delle affermazioni del terzo.

La dichiarazione, infatti, rimane negativa ed il creditore, se intende contestarla, non può che proporre il giudizio ex art.548 c.p.c..

6). Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

6-a). La proposizione del giudizio.

L'art.548 c.p.c. prevede che, in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

Tale laconica espressione va interpretata.

Nella ipotesi verosimilmente tenuta presente dal legislatore, poiché la procedura espropriativa deve risolversi nell'udienza di comparizione del terzo, è in quest'ultima che l'istanza di accertamento dovrebbe essere proposta, anche verbalmente.

Nella pratica, le cose non sono così semplici.

Il creditore, infatti, può avere interesse a riflettere sulla dichiarazione del terzo, allo scopo di valutare la convenienza o meno a proporre il giudizio di accertamento.

Spesso egli avrà interesse ad ottenere un rinvio, che non si vede per quale ragione il giudice dovrebbe negargli.

Il giudice, anzi, potrebbe all'uopo fissare una nuova udienza, entro la quale proporre il giudizio "de quo".

Se il giudice non abbia fissato una nuova udienza, si discute, ed in caso affermativo entro che termine possa essere proposta l'istanza di accertamento di cui all'art.548 c.p.c..

Le soluzioni suggerite sono le più disparate.

Per alcuni, si perpetuerebbero gli effetti del pignoramento, e l'istanza in questione potrebbe sempre essere proposta (90).

Secondo altri, più fondatamente, non potrebbe mai superarsi il termine ultimo dell'udienza successiva a quella nella quale il terzo abbia reso la dichiarazione contestata (91).

Una diversa opinione ritiene che vada applicato estensivamente il disposto dell'art.497 c.p.c., onde l'istanza di accertamento dovrebbe essere avanzata entro il termine di novanta giorni dalla data di notificazione dell'atto di pignoramento (92).

Chiaramente, poi, qualora l'istanza sia proposta in udienza, la stessa va notificata al terzo ed al debitore eventualmente assenti.

L'istanza di istruzione della causa non deve contenere chiaramente i requisiti dell'atto di citazione, essendo sufficiente che si evinca il contenuto della richiesta di accertamento.

Una delicata questione riguarda la necessità che la causa venga iscritta a ruolo.

Sul punto la Cassazione ha sostenuto che nei processi di cognizione che insorgano incidentalmente in un processo esecutivo già in corso le norme previste, in tema di iscrizione a ruolo, per il processo ordinario di cognizione non si applicano (93) e che incombe al cancelliere provvedere di ufficio a tale adempimento amministrativo, senza necessità della relativa nota di parte.

In pratica, la causa, dopo l'istanza di accertamento, che costituisce l'atto introduttivo del giudizio in esame, verrà normalmente "chiamata" ed il giudice ordinerà l'iscrizione dopo la prima udienza fissata per il giudizio.

6-b). La legittimazione a proporre il giudizio.

Secondo il dettato dell'art.548 c.p.c.,il giudice provvede all'istruzione della causa di accertamento su istanza di parte.

Tale generica espressione è stata, in dottrina, diversamente interpretata, relativamente all'individuazione dei soggetti legittimati a proporre l'istanza in questione.

In particolare, si discute se anche il debitore, specie nell'ipotesi di una dichiarazione del terzo eccessivamente positiva, sia abilitato a proporre il giudizio di accertamento (non si vede, infatti, quale interesse possa avere il debitore a contestare una dichiarazione negativa del terzo).

Nonostante alcune opinioni contrarie (94) può ormai dirsi consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento che nega al debitore esecutato la legittimazione a contestare la dichiarazione positiva rilasciata dal terzo ex art.547 c.p.c. (95).

Decisiva viene ritenuta la considerazione che la soluzione contraria consentirebbe di fornire al debitore uno strumento per ostacolare lo svolgimento del processo di esecuzione e bloccare l'ordinanza di assegnazione, posto che ad ogni contestazione dovrebbe seguire obbligatoriamente il giudizio di accertamento, con sospensione del procedimento di espropriazione.

Viene poi ammessa la possibilità che l'istanza di cui all'art.547 c.p.c. possa essere proposta anche dai creditori intervenuti tempestivamente, purchè muniti di titolo esecutivo (96).

6-c). La natura ed i soggetti del giudizio.

In passato si è spesso discusso sulla natura del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

Può dirsi, a riguardo, ormai consolidata l'opinione secondo cui il giudizio in questione configura un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato dal costituire una fase eventuale ed incidentale del processo espropriativo (97).

Allo stesso modo risulta risolta, quantomeno in giurisprudenza, l'annosa "querelle" riguardante la natura, "jure proprio" o "utendo jure", dell'azione di accertamento in esame.

Sul punto la giurisprudenza ha precisato che, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore procedente non può esercitare, a tutela della realizzazione del proprio credito, i diritti e le azioni spettanti al proprio debitore verso i terzi e che questi trascuri di esercitare, quali che siano state le ragioni dell'inerzia (98).

In sostanza, perciò, il creditore non agisce in surroga del debitore, come è evidenziato dal fatto che il giudizio di accertamento mira all'esecuzione sul bene o sul credito aggredito, mentre l'azione surrogatoria ha la limitata funzione di conservare la garanzia patrimoniale dell'attore.

Circa i soggetti del giudizio in esame, già da tempo la giurisprudenza ha considerato il terzo come parte necessaria (99).

Il creditore procedente, il debitore esecutato ed il terzo pignorato sono, perciò, litisconsorti necessari nel giudizio "de quo", cui potranno partecipare i creditori intervenuti, siano o meno muniti di titolo (100).

6-d). La competenza.

La formulazione dell'art.548 c.p.c., in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere del giudizio di accertamento, è stata radicalmente modificata dall'art.98 d. lgv. n.51/98 (istitutivo del giudice unico di primo grado).

Mentre in precedenza il pretore, ricevuta l'istanza di accertamento, doveva provvedere all'istruzione della causa se questa non eccedeva i limiti della sua competenza, ed in caso contrario doveva rimettere le parti dinanzi al tribunale competente, assegnando un termine per la riassunzione, con la nuova formulazione si prevede semplicemente che il giudice deve provvedere all'istruzione della causa.

La modifica non sembra di scarso rilievo.

Ed invero, la precedente formulazione della norma esplicitava il principio che la competenza per il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo doveva seguire i normali criteri di valore e, quindi, implicitamente ed a maggior ragione, quelli di competenza per materia.

Ed infatti, dopo alcune iniziali perplessità, la giurisprudenza aveva sancito il principio che nell'espropriazione presso terzi con pignoramento di un credito derivante da uno dei rapporti contemplati dall'art.409 c.p.c., la controversia di cui all'art.548 c.p.c. doveva essere devoluta alla competenza funzionale del pretore in funzione di giudice del lavoro, tenuto conto che il relativo giudizio si poneva in modo autonomo sia rispetto al processo esecutivo che all'eventuale opposizione all'esecuzione e che l'oggetto specifico dell'accertamento (il credito del debitore esecutato) trovava origine in un rapporto di lavoro (101).

Il nuovo dettato dell'art.548 c.p.c., come visto, si limita ad affermare che il giudice , ricevuta l'istanza di accertamento, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

È probabile che il legislatore del 1998 abbia soltanto voluto prendere atto dell'intervenuta abolizione del criterio del valore per la ripartizione degli affari tra giudici di primo grado.

Non si può tacere, però, che la norma, così come novellata, sembra prevedere quasi una competenza automatica del giudice dell'esecuzione (individuato ex art.547 c.p.c) a conoscere del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

Letta così, la norma escluderebbe anche che altri giudici, "ratione materiae", possano essere competenti ad istruire il giudizio di accertamento ex art.548 c.p.c. (102).

Quanto poi una simile interpretazione possa inficiare la tesi dell'autonomia del giudizio ex art.548 c.p.c. rispetto a quello esecutivo, resta da vedere.

La novità della questione – che può avere anche consistenti risvolti pratici – non consente allo stato, di fornire una soluzione appagante.

6-e). L'oggetto e lo svolgimento del giudizio di accertamento.

L'oggetto del giudizio in esame è pacificamente diretto unicamente ad accertare l'esistenza e l'oggetto dell'obbligazione del terzo verso il debitore esecutato (103).

La natura di mero accertamento del giudizio in esame impedisce che il creditore proponga ulteriori domande, magari rivolte ad ottenere la rivalutazione del credito pignorato.

Al debitore, nello stesso giudizio, sarà inibita ogni contestazione sul diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, potendo tale domanda essere proposta solo con opposizione ex art.615 c.p.c. (104).

È stato però talvolta ammesso che il creditore, nel giudizio ex art.548 c.p.c., può chiedere la corresponsione degli interessi moratori (105).

Poiché il creditore assume la veste di attore, sarà suo onere, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., fornire la prova della sussistenza del credito o dell'appartenenza della cosa al debitore.

Lo svolgimento del giudizio di accertamento non presenta particolari problemi.

La prima udienza fissata dopo la istanza di accertamento dovrà, a mio parere, considerarsi di trattazione ex art 183 c.p.c. (anche se resta sempre il problema dell'eventuale competenza del giudice del lavoro, o di quello delle locazioni, che dovrebbero procedere secondo le norme del rito speciale ex artt.409 e ss. e 447bis c.p.c.).

Il terzo potrà, nel corso del giudizio, rendere la dichiarazione rifiutata od omessa nell'udienza ex art.547 c.p.c..

L'istruzione probatoria seguirà lo schema del giudizio ordinario di cognizione (o di quello speciale "locativo" o di lavoro, per quanto sopra detto).

È stato precisato, ma forse non ve ne era bisogno, atteso che non si verte nell'ipotesi del giudizio di opposizione ex artt.619 e ss. c.p.c., che a carico del terzo che voglia dimostrare il pagamento del proprio debito verso l'esecutato, non incombono le limitazioni probatorie previste dall'art.621 c.p.c. (106).

Qualche perplessità fa sorgere il disposto dell'art. 548 2° co. c.p.c., quando prevede che, laddove il terzo non faccia la sua dichiarazione nel corso del giudizio di primo grado, dovrebbe essere applicata nei suoi confronti la disposizione di cui all'art.232 1° co. c.p.c..

Taluno afferma che tale "ficta confessio" dovrebbe essere svincolata dalle modalità del deferimento dell'interrogatorio formale, essendo sufficiente che perduri il comportamento omissivo del terzo, sempre che dall'atto di pignoramento si evinca l'oggetto della dichiarazione del terzo (107).

Altro orientamento richiede, perché possano aversi gli effetti di cui all'art.232 1° co. c.p.c., che al terzo venga comunque deferito l'interrogatorio formale,

soprattutto al fine di tutelarlo e per uniformità di disciplina con il giudizio ordinario (108).

La prima soluzione si fa preferire, perché la asserita necessità del deferimento dell'interrogatorio formale finirebbe per ridurre fortemente la "eccezionalità" della norma in esame e non giustificerebbe la sua espressa previsione.

Inutile dire, sia perché costituisce una necessità logica, sia perché il principio si evince, implicitamente dall'art.549 c.p.c., che nelle more del giudizio di accertamento il processo esecutivo rimane sospeso.

6-f). La decisione del giudizio di accertamento. Suoi effetti.

Il giudizio di accertamento in esame può chiaramente concludersi in senso positivo o negativo per il creditore, nel senso che il giudice può dichiarare esistente o meno il diritto del debitore nei confronti del terzo.

Nel caso di pronuncia negativa, il processo esecutivo non può proseguire perché non esiste o non è sufficientemente individuato l'oggetto del pignoramento e dovrà essere dichiarato estinto.

Quando viceversa il giudice accerti l'obbligo del terzo , nella stessa sentenza fisserà un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo, nelle more, come visto, sospeso.

In mancanza del termine, la riassunzione dovrà avvenire entro i sei mesi (ex art.307 3°co.c.p.c., ma v. anche l'art.627 c.p.c.) dalla comunicazione della sentenza.

Basterà una semplice istanza, sulla quale il giudice provvederà, fissando con decreto l'udienza nella quale il processo espropriativo dovrà concludersi con il provvedimento di vendita o di assegnazione.

La mancata tempestiva riassunzione del processo esecutivo comporterà l'estinzione del medesimo.

Al termine per la riassunzione (così come a quello per l'impugnazione della sentenza emessa all'esito del giudizio di accertamento) non si applicherà la sospensione feriale disposta dall'art.1 l.n.742/69, perché anche per tale procedimento sussiste l'interesse alla sua sollecita definizione (109).

La sentenza conclusiva del giudizio in esame conterrà, come tutte le altre pronunce emesse all'esito dei procedimenti di cognizione, i provvedimenti sul riparto delle spese di lite.

Il principio della soccombenza non opera però, in tale procedimento, in maniera letterale.

È stato infatti sostenuto, a riguardo, che va considerato soccombente, alla stregua del principio di causalità sulla quale si fonda la responsabilità del processo, e può pertanto essere condannato alle spese di lite, il terzo debitore che non comparso all'udienza fissata per la dichiarazione da rendere a norma dell'art.547 c.p.c., abbia determinato la necessità dell'accertamento positivo del credito, ove questo si sia concluso positivamente (110).

In realtà l'opinione sopra riportata si pone sulla scia di quell'orientamento giurisprudenziale per il quale, obbligata a rimborsare alle altre parti le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che con il comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme o con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo stesso o al suo protrarsi (111).

Dal dettato dell'art.549 c.p.c. non si evince con certezza se il processo esecutivo possa essere proseguito solo quando la sentenza di primo grado emessa all'esito del giudizio ex art.548 c.p.c. sia passata in giudicato o se è sufficiente, per la

prosecuzione suddetta, la semplice pronuncia della sentenza, anche sottoposta ad impugnazione.

La questione, lungamente dibattuta (112), può dirsi ormai risolta nel senso della necessità del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento.

La Corte Costituzionale, infatti, con la ordinanza 8/5/1998 n.160 (113), nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art.549 c.p.c. nella parte in cui subordina la possibilità di riassumere il processo esecutivo solo al seguito del termine dato con sentenza passata in giudicato, anziché con la sentenza di primo grado, ha affermato che detta interpretazione trova una ragionevole giustificazione nella necessità che non avvengano assegnazioni e trasferimenti di beni mentre è ancora "sub iudice" il giudizio per accertare l'obbligo del terzo, nonché l'oggetto ed i limiti di tale obbligo (114).

Un'ultima questione è poi quella relativa all'estensione dei limiti del giudicato formatosi all'esito del giudizio ex art.548 c.p.c..

Si discute, cioè, se l'accertamento contenuto in detto giudicato travalichi i limiti del processo esecutivo ed espliciti efficacia diretta tra le parti del rapporto obbligatorio o se invece i suoi effetti restino circoscritti alla procedura espropriativa della quale il giudizio di accertamento costituisce una fase eventuale.

La "querelle", di notevole rilievo pratico, non può dirsi pacificamente risolta, anche se la giurisprudenza sembra orientata ad affermare la prima delle tesi sopra esposte (115).

7-a). Il provvedimento di vendita o di assegnazione delle cose dovute dal terzo.

Nel caso il terzo si sia dichiarato, o sia stato dichiarato all'esito del giudizio di accertamento ex artt.548 e ss. c.p.c., possessore di cose appartenenti al terzo, il giudice, sentite le parti, provvederà alla assegnazione o alla vendita a norma degli artt.529 e ss. c.p.c.

Così dispone l'art.552 c.p.c., che rimanda, pertanto, alla disciplina prevista per l'esecuzione mobiliare presso il debitore.

La norma non presenta particolari difficoltà interpretative, anche se alcuni aspetti meritano una precisazione.

Innanzitutto, nella pratica, molto spesso l'istanza di vendita o di assegnazione verrà proposta dal creditore, nella stessa udienza in cui il terzo abbia reso la sua dichiarazione.

Mancherà, perciò, una apposita udienza per l'istanza di vendita, anche se nulla vieta che il giudice possa fissarla, magari quando la dichiarazione del terzo abbia fatto sorgere qualche difficoltà di lettura.

Nel caso in cui il creditore non abbia formulato, nell'udienza ex art.547 c.p.c., l'istanza di vendita o di assegnazione, egli è tenuto a proporla entro il termine di novanta giorni previsto dall'art.497 c.p.c..

Sembra preferibile sostenere che detto termine debba decorrere dalla data del pignoramento, e non da quella della dichiarazione del terzo (116).

Si è insistito sulla istanza di vendita o di assegnazione del creditore, perché nell'espropriazione presso terzi essa è necessaria per l'assegnazione del bene pignorato (117).

Una particolare ipotesi di vendita di cose mobili pignorate presso terzi riguarda il pignoramento di quote di una s.r.l..

Si è già visto che, nell'espropriazione presso terzi avente ad oggetto quote di una s.r.l., l'assegnazione dei beni pignorati ai creditori va effettuata con le modalità dell'espropriazione forzata presso il debitore (118).

Poiché, però, nell'espropriazione presso terzi manca l'indicazione del valore delle cose pignorate, il giudice non potrà che procedere alla loro stima, mediante CTU.

Potrà poi essere lo stesso CTU, quale commissionario, a procedere alla vendita delle quote, ai sensi degli artt.532 e 533 c.p.c.(119).

Particolari problemi presenta, poi, l'ipotesi in cui il pignoramento abbia riguardato quote di una s.r.l. limitatamente trasferibili o assolutamente intrasferibili (120).

In questo caso, infatti , si tratta di contemperare l'interesse del creditore particolare alla vendita agli incanti, con quello della società a conservare immutata la compagine sociale o a non consentire in essa l'ingresso di persone non gradite.

La disciplina prevista dall'art 2480 3° co.c.c. (che, nel caso di mancato accordo preventivo tra creditore, debitore e società, consente che la vendita delle quote avvenga all'incanto, disponendo che la stessa vendita divenga inefficace, se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenti un altro acquirente che offra lo stesso prezzo), è stata talvolta ritenuta non applicabile al caso in cui la quota sia non solo limitatamente, ma assolutamente intrasferibile (121).

Ma la tesi non convince, perché consentirebbe facilmente al socio di eludere la garanzia patrimoniale di cui all'art.2740 c.c., per tutta la durata della società le cui quote siano state dichiarate assolutamente intrasferibili (122).

Sul presupposto che l'art.2480 2° co.c.c. utilizza la generica espressione "vendita", è stata ritenuta ammissibile, quale atto esecutivo finale dell'espropriazione presso terzi, l'assegnazione ai creditori (a carattere satisfattivo o nelle forme dell'assegnazione-vendita nei termini stabiliti dalle disposizioni in materia di espropriazione presso il debitore) di quote di una s.r.l. non liberamente trasferibile (123).

La soluzione non convince perché, un simile provvedimento pregiudicherebbe irrimediabilmente le ragioni della società ed equiparerebbe sostanzialmente l'assegnazione di una quota sociale a quella di un qualsiasi credito (124).

7-b). Il provvedimento di assegnazione dei crediti.

Tranne sporadici casi, come già detto, l'espropriazione avrà riguardato crediti del debitore verso un terzo.

In questi casi, il giudice provvederà all'assegnazione di detti crediti a norma dell'art.553 c.p.c..

Anche se la norma in oggetto sembra di facile lettura, nella pratica quotidiana il giudice potrà avere non poche difficoltà nel redigere ed emettere provvedimenti di assegnazione.

Tali difficoltà pratiche non potranno essere affrontate e superate senza una conoscenza generale delle problematiche dell'istituto in esame.

Una volta ammessa dal terzo o accettata l'esistenza del credito del debitore esecutato, il giudice provvederà, qualora le somme siano esigibili immediatamente o in un termine inferiore ai novanta giorni, ad assegnarle in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.

Il provvedimento di assegnazione ha natura di ordinanza, regolata secondo le norme generali.

Ed infatti, è stata a riguardo ammessa la possibilità di applicazione, a detta ordinanza, della procedura di correzione degli errori materiali ex artt.287 e ss. c.p.c., ancorché non espressamente richiamata dall'art.487 c.p.c. (125).

Ciò perché il provvedimento in esame, una volta emesso, non è più revocabile.

È discusso se l'ordinanza di assegnazione costituisca o meno titolo esecutivo nei confronti del terzo.

La questione ha notevoli risvolti pratici, posto che si tratta di vedere se, in caso di inadempimento del terzo assegnato, il creditore procedente debba o meno munirsi di titolo per procedere nei confronti di quest'ultimo, previo esperimento di un giudizio di cognizione.

La soluzione contraria è stata affermata sul presupposto che l'ordinanza di assegnazione non avrebbe carattere decisorio (126) e che non sarebbe stata espressamente dichiarata titolo esecutivo dalla legge (127).

La tesi affermativa, talvolta fatta propria dalla Cassazione (128), si lascia preferire per esigenze pratiche, perché sarebbe veramente punitivo per il creditore procedere ad un giudizio nei confronti del terzo dopo che quest'ultimo abbia ammesso o addirittura sia stata accertata all'esito del giudizio ex art.548 c.p.c., l'esistenza del proprio debito nei confronti del debitore.

Restano però dei dubbi qualora l'assegnazione abbia riguardato crediti non esigibili ex art.553 2° co c.p.c..

Prima di procedere all'assegnazione dei crediti pignorati il giudice dovrà controllare, anche d'ufficio ed al di fuori di una specifica contestazione insorta tra

le parti, se il credito preteso dal creditore pignorante corrisponda alle indicazioni del titolo esecutivo (129).

La funzione e l'effetto dell'ordinanza di assegnazione sono quelli di trasferire all'assegnatario la titolarità del credito pignorato.

La cessione del credito avviene "pro solvendo", come si evince dallo stesso dettato degli artt.2928 c.c. e 553 c.p.c.(130).

Ciò significa che il debito dell'esecutato potrà considerarsi estinto solo con l'effettiva riscossione da parte del creditore e che, in caso di inadempimento del terzo, rivive l'obbligo del debitore esecutato.

In questo caso, secondo taluno (131), il creditore potrebbe ricominciare l'esecuzione nei confronti del debitore solo dopo avere inutilmente escusso il terzo pignorato.

L'emissione dell'ordinanza di assegnazione, specie nell'ipotesi di crediti non immediatamente esigibili o derivanti da rapporti sinallagmatici e di durata, non impedisce al terzo di opporre al creditore pignorante tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al precedente titolare del rapporto, purchè dette eccezioni non erano già proponibili al momento della dichiarazione.

L'ordinanza di assegnazione deve contenere, come è ovvio, la liquidazione delle spese della procedura esecutiva.

Dette spese vanno fatte gravare sul debitore assegnatario (132).

L'art.23 D.P.R. n.600/73, a norma del quale i soggetti indicati nell'art.23 dello stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta di acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo, è applicabile nel caso in cui il pagamento sia eseguito da terzo debitore pignorato in base ad

ordinanza di assegnazione, se il credito del creditore precedente verso il debitore diretto derivi da rapporto di lavoro autonomo (133).

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art.553 c.p.c., in caso di mancato accordo dei creditori, si procede alla vendita dei crediti, secondo le modalità previste per la vendita di cose mobili.

A memoria, non ricordo un solo caso in cui ciò sia avvenuto.

Quando vi siano più creditori, l'assegnazione dei crediti (o la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita) dovrà avvenire secondo i criteri ordinari, rispettando le eventuali cause di prelazione e distinguendo, come si è visto, ai sensi dell'art.551, tra creditori intervenuti tempestivamente o tardivamente.

Qualora, infine, vi siano stati più pignoramenti presso lo stesso terzo, bisogna distinguere tra pignoramento successivo, ma precedente all'udienza fissata per la dichiarazione, e pignoramento successivo a detta udienza.

Nel primo caso (v artt. 550 e 524 2° e 3° co. c.p.c.), i vari pignoramenti, beni e processi devono essere riuniti e tutti i creditori vanno ritenuti parimenti legittimati, nel secondo caso la riunione deve riguardare solo i beni indicati con il primo pignoramento ed il creditore "successivo" va considerato intervenuto tardivamente.

Nella pratica, molte contestazioni successive alle ordinanze di assegnazione potranno essere evitate dalla cura ed attenzione che avrà il giudice nel redigere le ordinanze medesime.

Non vi è dubbio, infatti, che una stesura eccessivamente lacunosa e frettolosa potrà giustificare dispute sull'esatto contenuto e sui limiti dell'obbligo del terzo.

8). I rimedi nel corso del procedimento espropriativo ed avverso il provvedimento di vendita o di assegnazione.

Anche nella espropriazione presso terzi possono riscontrarsi vizi procedurali o può essere contestato il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.

Allo stesso modo può accadere che l'ordinanza di vendita o di assegnazione riguardi beni o crediti di un terzo non debitore non assoggettato all'esecuzione.

Le opinioni della dottrina e gli orientamenti della giurisprudenza nella materia in esame non appaiono univoci se non riguardo a singole questioni.

L'indagine che ci si accinge a svolgere non ha, perciò, la pretesa di fornire certezze.

Innanzitutto, sembra opportuno subito distinguere tra questioni prospettabili ed opposizioni proponibili nel corso della procedura e rimedi esperibili avverso il provvedimento conclusivo di vendita o di assegnazione.

Relativamente alle prime, viene comunemente affermato che possono essere proposte opposizioni all'esecuzione (sia contestando il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, sia eccependo l'impignorabilità del bene o del credito), o opposizioni agli atti esecutivi, secondo i principi generali di cui agli artt.615 e 617 c.p.c..

Volendo semplificare, bisognerà esaminare, come noto, se si contesta il "quomodo" o l'"an" dell'opposta esecuzione.

Vi sono, però, nel procedimento espropriativo in esame, alcune particolarità che meritano di essere sottolineate.

In primo luogo (ma questo non costituisce una eccezione della procedura ex artt.547 e ss. c.p.c.), sia le opposizioni all'esecuzione che quelle agli atti esecutivi avanzate nel corso del procedimento esecutivo già iniziato, potranno essere proposte anche oralmente nell'udienza davanti ai giudici dell'esecuzione, con dichiarazione raccolta nel processo verbale di udienza dal giudice, o mediante deposito in tale udienza di una comparsa (134).

Le norme in materia di iscrizione della causa a ruolo non si applicano ed a tale incumbente deve provvedere di ufficio il cancelliere, senza necessità della relativa nota di parte (135).

Mentre l'opposizione agli atti esecutivi può pacificamente essere proposta da tutti i soggetti del processo esecutivo, le opposizioni all'esecuzione che si possono svolgere nell'espropriazione presso terzi sono caratterizzate dall'oggetto, costituito dalla contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per mancanza del titolo esecutivo o del credito e per la impignorabilità dei beni.

È stato conseguentemente affermato che unici soggetti legittimati a proporre l'opposizione "de qua" sono il debitore esecutato o il creditore precedente e non il terzo che ha reso la dichiarazione di cui all'art.543 c.p.c.(136).

Vi è poi contrasto sulla necessaria partecipazione del terzo ai giudizi di opposizione proposti nel corso di una procedura di espropriazione presso terzi.

In un primo tempo, infatti, la Cassazione ha ritenuto configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario del terzo pignorato solo nel caso di opposizione agli atti esecutivi, escludendola, viceversa, per l'opposizione ex art.615 c.p.c., sul presupposto che nell'opposizione all'esecuzione si tratta di accertare soltanto l'esistenza o meno del diritto del creditore di procedere esecutivamente nei confronti del debitore (137).

Successivamente, però, la stessa Suprema Corte, dopo avere premesso che il pignoramento impone al terzo di non compiere atti che determinano l'estinzione del credito o il suo trasferimento ad altri e che perciò il terzo medesimo è interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità o validità del pignoramento in quanto possono comportare o meno la liberazione del relativo vincolo, ha affermato che il terzo è litisconsorte necessario anche nei processi agli atti esecutivi in cui si contesti la legittimità del pignoramento (138).

La questione, perciò, rimane aperta, anche se la prima soluzione si fa preferire in base alla considerazione che il terzo pignorato è parte solo agli effetti processuali dell'esecuzione in esame e che non si vede la necessità che lo stesso partecipi ad un giudizio in cui non si denunciino vizi della procedura esecutiva.

Ricordato che i criteri per distinguere le opposizioni proposte nel corso del processo espropriativo tra opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi saranno, grossomodo, quelli generali (139), va puntualizzato un altro aspetto della problematica in esame.

L'appellabilità o la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione viene generalmente esclusa, come meglio si vedrà in seguito, per difetto del requisito della definitività.

Può, tuttavia, farsi una eccezione per le ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione che decidano, anche per implicito, una questione sulla competenza insorta, o posta, nella fase disciplinata dagli artt.547 e 548 c.p.c. ed entrata nel dibattito processuale.

In questi casi, si ritiene proponibile il regolamento di competenza (140).

Quanto appena detto consente di introdurre l'esame dei rimedi esperibili contro i provvedimenti di assegnazione (o di vendita) emessi all'esito di una procedura espropriativa presso terzi.

Solitamente viene affermato che l'ordinanza di assegnazione costituisce pur sempre un atto esecutivo, impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi (141).

La questione, però, non è così semplice e non può così sbrigativamente essere risolta perché, nella pratica, molto vario potrà essere il contenuto delle ordinanze di assegnazione e diverse le questioni dalle stesse implicitamente risolte.

Una prima precisazione va comunque fatta.

È pacifico che, nell'espropriazione presso terzi, concluso il processo esecutivo con l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, è preclusa, per il debitore esecutato, la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, perché tale rimedio non è esperibile quando la procedura espropriativa sia ormai esaurita (142).

Qualcuno ha a riguardo sostenuto che, nel caso in cui vi era l'inesistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, non potendo proporre l'opposizione ex art.615 c.p.c. per l'intervenuta ordinanza di assegnazione, il debitore potrebbe chiedere al creditore procedente il risarcimento dei danni ex art.96 2° co. c.p.c. (143).

Se è pacifico che non può proporsi una opposizione all'esecuzione avverso un'ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c., è invece dubbio se sia ammissibile, contro lo stesso provvedimento, l'opposizione di terzo ex art.619 c.p.c..

Per la soluzione positiva si è talvolta espressa la giurisprudenza di legittimità, indipendentemente dal rilievo che l'assegnazione abbia riguardato un credito anziché un trasferimento di beni (144), sul presupposto della prevalenza, in concreto, del diritto vantato dal terzo rispetto alle ragioni del creditore precedente.

In dottrina, invece, si è sostenuta l'ammissibilità dell'opposizione di terzo sino al momento della concreta vendita o assegnazione, e non sino alla mera disposizione o autorizzazione delle stesse.

Dopo di tale momento si è perciò affermato che al terzo estraneo all'esecuzione ma titolare di un diritto sul bene venduto o sul credito assegnato, non rimarrebbe che esperire il rimedio dell'opposizione tardiva ex art.620 c.p.c o quelli previsti dagli artt. 2919 e ss. c.c.(145). Di recente, la Cassazione ha nuovamente escluso la possibilità di una opposizione di terzo successiva ad una ordinanza di assegnazione ed ha affermato il principio per il quale il terzo rimasto leso dall'esecuzione può, in questo caso, solo far valere il suo diritto al di fuori del processo esecutivo (146).

La tesi secondo cui l'ordinanza di vendita o di assegnazione sarebbe impugnabile solo con l'opposizione agli atti esecutivi presenta, poi, due importanti eccezioni.

In base alla prima, come visto, è sempre possibile proporre regolamento di competenza tutte le volte in cui (ma l'ipotesi è molto rara) il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenga una decisione, anche implicita, su una questione di competenza proposta, o comunque sorta, nel processo esecutivo.

In forza della seconda, è stato di recente affermato che, quando l'ordinanza di assegnazione di crediti contenga una pronuncia decisoria che abbia inciso sulle

posizioni sostanziali del creditore o del debitore, il suddetto provvedimento deve essere impugnato non ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ma con l'appello (147).

Quella che va invece assolutamente esclusa è la possibilità di ricorrere per cassazione contro un'ordinanza di vendita o di assegnazione (148).

In definitiva, fatta eccezione per le ipotesi sopra descritte, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi – proponibile anche dal terzo pignorato (149) - viene ritenuto, in dottrina ed in giurisprudenza, l'unico esperibile per impugnare il provvedimento di vendita o di assegnazione conclusivo della procedura di espropriazione presso terzi (150).

NOTE

- 1) In questo senso: **Castoro**, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 1985, pag. 389.
- 2) V. **Colesanti**, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, Milano, 1967; **Andrioli**, commento al c.p.c., III, Napoli, 1957, 183.
- 3) **Carpì- Colasanto- Taruffo**, Commentario breve al cod. di procedura civile, Padova 1994, pag.1084; in giurisprudenza: Cass. 3/10/1997 , n. 9073.
- 4) In questo senso, già: Cass. 9/4/1974 n.980 in Rep. Foro it.,1974, voce Esecuzione n. 13.
- 5) Così **Corsaro- Bozzi**, Manuale dell'esecuzione forzata, Milano 1992, pag.253.
- 6) Cass., 13 gennaio1983 n.249.
- 7) **Andrioli**, Commento al codice di procedura civile, III, Napoli, 1957, pag.185.
- 8) Cass. 1° febbraio 1991, n.993, in Mass. Giust. Civ., 1993.
- 9) Cass. 5 giugno 1993, n. 6312; a parere della Corte, il mancato rispetto del termine ex art. 501 c.p.c. dovrebbe essere preso in considerazione solo ai fini della regolazione delle spese processuali. Ritiene assolutamente non condivisibile tale orientamento giurisprudenziale; **Cordopatri** in Codice di procedura civile commentati a cura di **Vaccarella- Verde**, Torino, 2001, pag. 957.
- 10) **Corsaro- Bozzi**, Manuale, op. cit., pag. 255, Castoro, Il processo, op. cit., pag. 411.
- 11) Cass. 27 agosto 1996, n.7862, in Mass. Giust. Civ., 1996.
- 12) Cass. 20 dicembre 1988 n. 6941; in giurisprudenza civ. 1984, I, 1130; Cass. 21 giugno 1995, n. 7019; Cass. 26 aprile 1995, n.4821, Cass. 17 luglio 1997, n.6580, secondo cui la omessa ingiunzione al debitore esecutato ai sensi dell'art. 492 c.p.c. comporta l'inesistenza del pignoramento.
- 13) Cass. 23 gennaio 1998, n.669, in Giur. It., 1998, 1931.
- 14) Come ritiene **Segrè**, in Commentario, libro I, tomo I, Torino 1973, par. 283; secondo **Bucolo**, Il pignoramento e il sequestro presso terzi, 1986, 85, l'art. 26 1° co. c.p.c. sarebbe riferibile soltanto all'espropriazione mobiliare presso il debitore.
- 15) In questo senso, **Andrioli**, Commentario, I, cit., 101; per **Dini**, L'espropriazione presso terzi, Milano 1983, 135, La competenza del giudice della residenza del terzo sarebbe limitata alla sola fase della dichiarazione, mentre per gli atti esecutivi successivi (assegnazione e vendita) dovrebbe provvedere il giudice del luogo ove ritrovano le cose.
- 16) Cass. 26 maggio 1999, n.5180.

- 17) Stigmatizza il fenomeno in questione e sostiene illegittimo che uno stesso credito possa essere pignorato davanti a giudici diversi: **Corsaro- Bozzi**, Manuale, op. cit., pag. 260.
- 18) Le soluzioni sono suggerite da **Corsaro- Bozzi**, Manuale, op. cit., pag. 261.
- 19) Cass. 11 giugno 1998, n.5822, in Mass. Giust. Civ., 1998, 1290; più di recente:; Cass. Sez. lav. 17/8/00, n. 1758.
- 20) Cass. 12 settembre 1997 n. 9016, in Mass. Giust. Civ. n.1997, 1689.
- 21) Cass. 20 maggio 1996, n.5004, in Mass. Giust. Civ., 1996.
- 22) Cass. 19 luglio 2000, n.9495.
- 23) Recentemente, Cass. Sez. lav. 17 febbraio 2000 n.1803 ha sostenuto che, nell'ipotesi in cui la dichiarazione di terzo debba essere resa dall'INPS, poiché il pignoramento deve essere eseguito non presso la sede legale dell'istituto, ma presso la sede bancaria che cura la gestione dello specifico rapporto retributivo da cui sorge il credito pignorato, la competenza territoriale va individuata con riferimento all'anzidetta sede.
- 24) Cass. 9 gennaio 1997 n.109; Cass. 21 gennaio 1997m n.612 in Foro it. 1997, I, 1, 1167.
- 25) Così: Cass. 2 agosto 1997 n.7170.
- 26) **Castoro**, Il processo, cit., p.388.
- 27) Cass. 21 maggio 1990 n.4609, in Mass. Giust. Civ., 1990.
- 28) Propendono per la prima soluzione: **Vaccarella**, Espropriazione presso terzi in Dig. IV civ., Torino, 1992, 122; Travi, Espropriazione presso terzi, in Nuovissimo D., Torino, 1960, p.964; per la seconda: **Corsaro- Bozzi**, Manuale, cit., p.311; **Fumo**, Questione sulla ritualità dell'intervento nell'espropriazione presso terzi, scritti per P. **Colamandrei**, III, 1958, 291.
- 29) E' la tesi di **Fumo**, op. cit.; nel senso del testo: Pret. Alba, 17/3/1994 in Giur. It., 1994, I, 2, 1109;
- 30) **Satta**, L'esecuzione forzata, Torino, 1950, p.33; **Castoro**, Il processo, op. cit., p.391.
- 31) Cass. 28 giugno 1994, n.6206, in Giust. Civ., 1995, I, 462; Cass. 4 dicembre 1987, n.9207, in Nuova Giur. Civ., 1988, I, 302.
- 32) Pret. Napoli, 15/6/1993, in Arch. Giur. Circolaz., 1995, n.53.
- 33) Cass. 4 gennaio 2000, n.16; Cass. 22 aprile 1995 n.4584 in Foro It., 1996, I, 3778.
- 34) **Satta**, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1965, III, 314.
- 35) Colesanti, Il terzo debitore nei pignoramenti di crediti, Milano, 1967, II, 546-554; **Vaccarella**, Espropriazione presso terzi, in D.civ., op. cit., 114.
- 36) Cfr. **Bonsignori**, Pignoramento, voce Novissimo Digesto, Torino 1968, XIII, 80; Verde, Pignoramento in generale, voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1983, XXXIII, 786-

787; **Borrè**, Pluralità di espropriazioni per lo stesso titolo e difesa del debitore, in Riv. Dir. Proc., 1970, 293 e ss.; Ammette la riduzione del pignoramento **Tarzia**, L'oggetto del processo di espropriazione, Milano, 1961, 318; esclude la possibilità di estensione del pignoramento: Trib. Genova, 29/1/1981, in Banca, Borsa e Titoli di credito, 1981, II, 475; l'ammette solo per l'espropriazione di cose mobili presso il terzo, Cass, 22 aprile 1985, n. 4584 cit..

- 37) **Acone**, nota a Cass. 22 aprile 1995 n. 4584, in Foro it., 1996, I, 3778.
- 38) **Martara**, Commentario del codice e della legge di procedura civile, Milano, 1923, V, 266.
- 39) Secondo **Acone**, pi, in caso di mancata indicazione dell'oggetto del pignoramento, il vincolo esecutivo deve intendersi implicitamente limitato "al credito per il quale si procede" e non automaticamente esteso ad "ogni credito del debitore".
- 40) Cass. 7 aprile 1990 n.2917; ritiene un "ibrido", suscettibile soltanto, quando pignorato, di assegnazione al creditore per valore corrispondente al credito in esso indicato, il libretto bancario al portatore: **Corsaro, Bozzi**, Manuale, op. cit., p.249.
- 41) Cass. 2 agosto 1997 n.7166, in Mass. Giust. Civ., 1997, n.1312.
- 42) Cos' Trib. Roma, 20/10/1997, in Giust. Civ. n. 1998, I, 3265, con nota adesiva **Cossignani**, Impugnabilità dei versamenti in conto per ridurre il saldo passivo.
- 43) In questo senso, da ultimo, Trib. Ravenna, 12/4/1994, in Foro. It., I, 1051; Parimenti, in virtù dell'esplicito dettato dell'art. 2531 c.c., è stata affermata la non pignorabilità, delle quote di una cooperativa a r.l., o meno, da Trib. Milano 19/12/1996 in Giur. It. 1997, I, 2, a Trib. Putignano 1/2/2000, inedita; implicitamente: Cass. 17 giugno 1995, n.6865 in Giust. Civ., 1995, I, 2655;.
- 44) Cass. 18 febbraio 1985 in Rep. Foro it., 1985, voce Società, n.657.
- 45) Cass. 12 febbraio 1986 n.7409 in Foro it., 1987, I, 1101; Cass. 1 ottobre 1997 n.9577, in Foro it., 1997, I, 1615.
- 46) **Chiarloni**, Il pignoramento di quote di società a responsabilità limitata si eseguono ora tramite trascrizione nel registro delle imprese, in Giur. It., 1995, IV, 153 e ss. .
- 47) Cass. 20 dicembre 1988 n.6941, in Giust. Civ., 1989, I, 1130.
- 48) Cass. 3 ottobre 1997 n. 9673, in Giur. It., 1998, 1337; Cass. 18 gennaio 2000, n.496; Cass. 17 luglio 1997 n.6580 in Mass. Giust. Civ., 1997, 1232; Cass. 9 dicembre 1992 n.13021 in Rep.Giust. civ., 1992, voce Esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi, n.13.
- 49) Sul punto: **Vaccarella**, Espropriazione presso terzi, op. cit., 111 e ss.; **Navarrini**, L'art. 2917 c.c. al vaglio della Consulta, in Giust. Civ., 1996, I, 1827.
- 50) **Colesanti**, il terzo debitore, op. cit., 248.

- 51) **Castoro**, Il processo, op. cit., 432.
- 52) Contrario **Andrioli**, Commento, op. cit., 196.
- 53) Cass. 18 gennaio 2000 cit.; Cass. 3 ottobre 1997 cit ed altre.
- 54) Così Pret. Bologna, 25/1/1991 in Banca Borsa e Titoli di credito, 1993, II, 224; è stata poi affermata da Cass. 4 aprile 1997 n.2996, in Foro it., 1999, I, 2616, l'inapplicabilità della regola contenuta nell'art. 2929 c.c. nell'espropriazione presso terzi, in quanto in quest'ultima non vi sarebbero atti del processo esecutivo anteriori all'assegnazione dei quali possa essere dichiarata la nullità.
- 55) Pret. Salerno, 20/5/1999, in Giur, di merito, 1999, 699.
- 56) Contrari **Satta**, L'esecuzione forzata, Torino, 1954, 181, secondo cui il rapporto costituisce sempre la causa del credito, per cui venuto meno il primo viene meno anche il secondo, e **Colesanti**, Il terzo debitore, op. cit., p.521, per il quale l'art.2917 c.c. non sarebbe applicabile al caso di specie e le vicende relative al rapporto reagirebbero sul credito a prescindere dal momento del loro verificarsi.
- 57) **Corsaro- Bozzi**, Manuale, op. cit., 278, tra detti crediti andrebbero ricompresi, per esempio, gli assegni di mantenimento disposti dal giudice a carico di uno dei coniugi in sede di separazione personale.
- 58) **Andrioli**, Commentario, op. cit., II, 190.
- 59) **D'Onofrio**, Commento al codice di procedura civile, Torino, 1957, II, 82.
- 60) **Castoro**, Il processo, op. cit., p.424.
- 61) Così **Corsaro- Bozzi**, Manuale, op. cit., pag. 274, che ritiene detto rimedio esperibile perché si verterebbe nell'ipotesi di pignorabilità relativa, regolabile con un provvedimento discrezionale del giudice.
- 62) Cass. Sez. lav. 9 ottobre 1999, n.11345 ; Cass. 10 settembre 1998, n.8066, in Mass. Giust. Civ., 1998, 1793.
- 63) Così: Cass. 3 luglio 1980 n.42111, in Rep. Foro it., 1980, voce Esecuzione in genere, n.22 che ha evidenziato come la diversità di trattamento, in sede esecutiva, tra crediti dell'agente e crediti del lavoratore subordinato non viola il principio costituzionale di uguaglianza, alla luce della diversità, sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro, dell'assunzione del rischio e della natura del compenso, tra le due figure di lavoratori.
- 64) L'esplicito dettato normativo consente di affermare che solo per tali tipi di alimenti (esclusi quelli "hegoziali") è possibile pignorare i crediti del dipendente pubblico in maniera superiore al quinto previsto, per effetto delle sentenze della corte Costituzionale che verranno in seguito elencate, per tutti gli altri crediti.

- 65) Corte Cost. 31/3/1987 n.89, in Foro it., 1987, I, 1001.
- 66) Corte Cost. 26/7/1988 n.878, in Giur. It., I, 1, 1617, con nota di Conte.
- 67) Corte Cost. 9/3/1990 n.115, in Foro it., 1990, I, 2750.
- 68) Corte Cost. 19/3/1993, I, 1, 1135.
- 69) Corte Cost. 4/7/1997 n.225, in Riv. Corte Cost., 1998, fasc.4, 228; il limite del quanto era stato invece previsto dall'art. 21 3° co. D.P.R. n.1032/73, per la pignorabilità dell'assegno vitalizio.
- 70) Corte Cost. 6/2/1991 n.55, in Giust. Civ., 1991, I, 1945.
- 71) Corte Cost. 20/7/1990 n.340.
- 72) Così l'art.2 n.1 D.P.R. n.180/50 , ma l'art.12 6° co. L. N.74/87, ad esso successivo, consente l'esecuzione diretta contro il terzo per crediti di assegno di divorzio sino alla metà delle retribuzioni del dipendente statale, onde la norma per prima citata dovrebbe intendersi implicitamente abrogata: sul punto **Corsaro- Bozzi**, Manuale, op. cit., 282.
- 73) Cass. 9 maggio 1994 n.4488, in Giust. Civ. 1994, I, 1792.
- 74) Corte Cost. 20/5/1991 n.220.
- 75) Corte Cost. 20/5/1991 n.220.
- 76) Cfr. sul punto: Cass. 22 aprile 1995 n.5484, in Mass. Giust. Civ., 1995.
- 77) Corte Cost. 15/3/1996 n.72, in Giur. It., 1996, I, 305, con riguardo agli art. 390 1° co. e 369 1° co.
- 78) Così Cass. 2 marzo 1993 n.2542, in Rep. Giust. Civ. 1993, voce Esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi n.5, sulla base dell'art.351 l.20/3/1865 n.2248 all. F), fatto salvo dall'art. 545 ult. co. c.p.c..
- 79) In questo senso, con riferimento al pignoramento di una pensione di invalidità: Cass. 11 giugno 1999 n.5761, in Mass. Giust. Civ. 1999.
- 80) Cfr.: Cass. 21 giugno 1999 n.6228, che richiama in particolare l'art. 14 D.L. n.669/96, convertito in legge n.30/97.
- 81) Cass. Sez. un. 22 dicembre 1994 n.11053, Rep. Giust. Civ., 1994, voce Esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi, n.21 ; Cass. 17 giugno 1988 n.4136, in Mass. Giust. Civ. 1988.
- 82) Per tutte: Cass. 22 agosto 1997 n.7864, in Mass. Giust. Civ., 1997.
- 83) Rispettivamente in Foro it. 1995, I, 2323 ed in Foro it., 1998, I, c.1352, con nota di G. Costantino.
- 84) Cass.10 settembre 1998 n.8960, in Mass. Giust. Civ., 1998.
- 85) Cass. 19 settembre 1995 n.9888, in Danno e resp., 1996, 259.

- 86) In questo senso: Cass. 30 maggio 1991, n.6124, in Foro it., 1992, I, 814.
- 87) Cass.1° luglio 1993 n.7151, in Giur. It., I, 1, 218; le eventuali spese per l'assistenza del difensore del terzo non sono liquidabili, perché oggettivamente superflue.
- 88) Pret. Salerno, 20 dicembre 1994, in Giur. Di merito, 1995, 425, con nota di **Venturi**.
- 89) Così **Corsaro- Bozzi**, Manuale, op. cit., p.300.
- 90) **Satta**, Commentario, op. cit., 323.
- 91) **Vaccarella**, Espropriazione, op. cit., 117.
- 92) **Verde**, Pignoramento, op. cit., 22-26.
- 93) Cass. 19 dicembre 1989 n.5684, in Foro it., 1991, I, 242; parzialmente contrario: **Oriani**, L'opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 1987, p. 371-380.
- 94) **Corsaro- Bozzi**, Manuale, op. cit., 299.
- 95) Cass. 28 luglio 1997 n.7059 in Giust. Civ., 1998, I, 1419; Cass. 17 ottobre 1992 n.11403, in Giust. Mass., 1992; Pret. Macerata 12/3/1997 in Giur. Di Merito, 1998, 295; le osservazioni del debitore contro la dichiarazione del terzo configurerebbero vere opposizioni alla esecuzione.
- 96) V. **Saletti**, Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, in Riv. Dir. Processuale, 1998, 996 e ss.; **Bove, Capponi, Martinetto, Sassoni**, L'espropriazione forzata, Torino, 1998, 364; **Redenti**, Diritto processuale civile, Milano, 1954, III, 247.
- 97) Cass. 11 febbraio 1997 n.1167, in Mass. Giust. Civ., 1999. in senso parzialmente contrario: Cass. 1° febbraio 1991 n.983, in Giust. Civ. 1992, I, 1915.
- 98) Cass. 30 maggio 2000, n.7192, in Mass. Giust. Civ. 2000.
- 99) Cass. 18 maggio 1983 n.3423, in Mass. Giust. Civ., 1983.
- 100) **Vaccarella**, Espropriazione, op. cit., p.117.
- 101) Cass. Sez. un.n 3 febbraio 1986 n.669 e da ultimo: Cass. Sez. lav. 24 novembre 1998 n.11930, in Mass. Giust. Civ., 1998.
- 102) Complessi problemi potrebbero sorgere, ad esempio, nel caso in cui il credito pignorato derivi da un rapporto (tra terzo e debitore), per cui è prevista la competenza del giudice di primo grado in composizione collegiale. Nel giudizio ex art. 548 c.p.c., va poi esclusa l'operatività del foro erariale: Cass. 26 novembre 1999 n.4165.
- 103) Cass. 22 gennaio 1990 n.320, in Mass. Giust. Civ., 1990.
- 104) Cass. 17 ottobre 1992 n.11403, cit. .
- 105) Cass. 19 settembre 1995 n.9888, in Mass. Giust. Civ., 1995.
- 106) Trib. Verona, 27 ottobre 1995, in Giur. Di merito, 1996, 226.
- 107) **Colesanti**, Il terzo debitore, op. cit., 457.

- 108) **Corsaro- Bozzi**, Manuale, op. cit., 304.
- 109) Cass. Sez. Un. 19 ottobre 1998 n.10369, in Mass. Giust. Civ. 1998.
- 110) Cass. Sez. lav. 22 gennaio 1998 n.588, in Mass.Giust. civ., 1998.
- 111) In questo senso, nell'ipotesi di sentenza di cessazione della materia del contendere: Cass. 30 maggio 2000 n.7182, in Foro it., 2001, I, 955.
- 112) **Andrioli**, Commento, op. cit., 206.
- 113) In foro it., 1998, I, 2350.
- 114) Resta però dubbio il coordinamento tra il principio enunciato dalla Corte Cost. ed il disposto dell'art.627 c.p.c. .
- 115) Cass. 18 dicembre 1985 n. 6460, in Foro it., 1986, I, 390; Cass. 18 gennaio 1974 n.371.
- 116) Così **Verde**, Pignoramento, op. cit., 25, ma l'opinione non è pacifica.
- 117) Cass. 22 febbraio 1995, n.1954, in Mass. Giust. Civ., 1995.
- 118) Cass. 1° ottobre 1997 n.9577, cit. .
- 119) **Corsaro- Bozzi**, Manuale, cit., pag.317.
- 120) La questione è approfonditamente esaminata da: **Pazzaglia**, Trasferimento di quote di società a responsabilità limitata e pignoramento, nota a Cass. 27 gennaio 1984 n.640, in Giust. Civ., 1984, I, 3090.
- 121) **Dni**, L'espropriazione, op. cit., 53.
- 122) **Bucolo**, il Pignoramento, op. cit., 144.
- 123) Cass. 4 aprile 1997 n.2926, in Foro it., 1999, I, 1616.
- 124) Cass. 1° ottobre 1997 n.9577, infatti, ritiene un simile provvedimento affetto da nullità.
- 125) Cass. 16 giugno 1992 n.7399, in Mass. Giust. Civ., 1992.
- 126) **Colesanti**, Il terzo debitore, op. cit., 335 e 413.
- 127) **D'Onofrio**, Commento, op. cit., 133.
- 128) Cass. 5 febbraio 1968 n.394.
- 129) Cass. Sez. lav. 16 febbraio 2000 n. 1728, in Mass. Giust. Civ., 2000.
- 130) Cass. 14 febbraio 2000 n.1611, in Mass. Giust. Civ., 2000.
- 131) **Travi**, Espropriazione presso terzi, op. cit., 965.
- 132) Cass. 17 marzo 2000 n.10724, in Riv. Es. Forzata, 200, 547.
- 133) Cass. Sez. Un 25 ottobre 1996 n.9332, in Mass. Giust. Civ., 1996.
- 134) Cass. 17 dicembre 1996 n.11251, in Mass. Giust. Civ., 1996; Cass. 24 novembre 1986 n.6903.
- 135) Cass. 19 dicembre 1989 n.5684, cit. .
- 136) Cass. 21 gennaio 2000 n.687, in Mass. Giust. Civ., 2000.

- 137) Cass. 29 novembre 1996 n.10650, in Mass. Giust. Civ., 1996.
- 138) Cass. 1° ottobre 1997 n.9571, in Mass. Giust. Civ., 1997.
- 139) Sul punto, v. Cass. 9 ottobre 1998 n.10028, in Giust. Civ., 1999, I, 2417.
- 140) Cass. 14 agosto 1998 n.8053, in Mass. Giust. Civ., 1998.
- 141) Sul punto, e per tutte: Cass. 22 novembre 1978 n. 5466, in Foro it., 1980, I, 1645.
- 142) Cass. 20 ottobre 1997 n.10259, in Giust. Civ., 1998, I, 1993; relativamente all'impossibilità di sollevare contestazioni sull'impignorabilità dei beni: Cass. 11 febbraio 1999 n.1150 in Giur. It., 1999, I, 2253.
- 143) **Schermi**, Sulla proponibilità delle opposizioni all'esecuzione dopo la chiusura del processo esecutivo, nota a Cass. 20 ottobre 1997 n.10259, in Giust. Civ. 1998, I, 1993.
- 144) Cass. 9 agosto 1997 n.7413, in Mass. Giust. Civ., 1997; Cass. 26 maggio 1978 n.2664.
- 145) Ma esistono seri dubbi sulla possibilità di proporre opposizione tardiva ex art. 620c.p.c. nell'ipotesi di assegnazione di crediti: v. **Satta**, Commentario, op. cit., III, 492; **Andrioli**, Commentario, op. cit., III, 374.
- 146) Cass. 9 ottobre 1998 n.10028, cit., con nota di **Corea**, Espropriazione di crediti presso terzi e tutela del terzo contitolare del credito pignorato. Nella citata sentenza, la Cassazione ha ribadito che l'unico rimedio esperibile dopo l'ordinanza di assegnazione è costituito dall'opposizione ex art. 617 c.p.c. .
- 147) Cass. 4 gennaio 1997 n.14, in Giust. Civ., I, 1407.
- 148) Cass. 6 agosto 1997 n.7280, in Mass. Giust. Civ., 1997.
- 149) Cass. 4 aprile 1997 n.2926, cit., ha ritenuto, in una espropriazione presso terzi avente ad oggetto quote di una s.r.l., la società stessa legittimata a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione delle quote al creditore.
- 150) Risulta così superata e minoritaria la tesi sostenuta da **Vaccarella**, Sui rimedi esperibili dal terzo contro l'ordinanza di assegnazione, nota a Cass. 5 luglio 1989, n. 3208, in Giust. Civ., 1990, I, 1078, secondo cui l'ordinanza di assegnazione sarebbe non un mero atto esecutivo (per tale motivo impugnabile ex art. 617 c.p.c.) ma anche una sentenza sull'impignorabilità di esso od anche una sentenza che decide implicitamente un'opposizione agli atti esecutivi, impugnabile nei primi due casi con l'appello e, nella terza ipotesi, anche con ricorso per Cassazione.

BIBLIOGRAFIA:

- **Redenti**, Diritto processuale civile, Milano, 1954;
- **Vaccarella**, Espropriazione presso terzi, in Dig. Sez. civ., VIII, Torino 1992, 94;
- **Travi**, Espropriazione presso terzi, in Noviss. D., I, Torino, 1960, 960;
Sparano, Espropriazione forzata e i diritti di credito, Napoli, 1958;
- **Colesanti**, Il terzodebitore nel pignoramento di crediti, Milano, 1967;
Colesanti, Pignoramento presso terzi in Enc. Dir., XXXIII, Milano, 1983, 834;
- **Bucolo**, Il Pignoramento ed il sequestro presso terzi, Padova, 1986;
Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, III, Torino, 1993;
Rivolta, Pignoramento di azioni e di quote, in Riv. Dir. Civ., 1988, 805;
Vaccarella, Impignorabilità del prezzo dell'appalto, in Giur.it., 1985, I, 2, 690;
- **Bove- Capponi- Martinello- Sassani**, L'espropriazione forzata, Torino, 1988;
Capponi, in Giustizia Civ., 1988, I, 924, nota a Cass. 1/2/1988 n.905;
Verde, Profili del processo civile, Napoli, 1991;
- **Corsaro- Bozzi**, Manuale dell'esecuzione forzata, 1992, Milano;
- **Satta**, L'esecuzione forzata, Torino, 1954;
- **Oriani**, L'opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 1987;
Consolo, Note in tema di estenzione del pignoramento e sua opponibilità, in Riv. Dir. Proc., 1980, 781 ss.;
- **Saletti**, Cumulo ed eccesso dei mezzi di espropriazione forzata, in Riv. Dir. Proc., 1984, 509 ss.;
- **Bonsignori**, Pignoramento, voce Novissimo Digesto, Torino, 1968, XIII, 80;
- **Verde**, Pignoramento in generale, voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1983, XXXIII;
Andrioli, Intervento dei creditori, voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1972, XXII, 511;
- **Pazzaglia**, Trasferimento di quote di società a responsabilità limitata e pignoramento, in Giust. Civ., 1984, I, 3090;
- **Chiarloni**, Il Pignoramento di quote di società a responsabilità limitata si esegue ora tramite iscrizione nel registro delle imprese, in Giur. It., 1995, IV, 153 ss.;
- **Vaccarella**, Sui rimedi esperibili dal terzo contro l'ordinanza di assegnazione, in Giust. Civ., 1990, I, 1078;
- **Castoro**, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 1985;
- **Andrioli**, Commento al c.p.c., III, Napoli, 1957;

- **Cordopatri**, Codice di procedura civile commentato a cura di Vaccarella-Verde, Torino, 2001;
- **Segrè**, Commentario, libro I, tomo I, Torino, 1973, par. 283;
- **Dini**, L'espropriazione presso terzi, Milano, 1983;
- **Fumo**, Questione sulla ritualità dell'intervento nella espropriazione presso terzi, in scritti per P. Calamandrei, III, 1958;
- **Satta**, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1965, III;
- **Corea**, Espropriazione di crediti presso terzi e tutela del terzo contitolare del credito pignorato, in Giust. Civ., 1999, I, 2421;
- **Borrè**, Pluralità di espropriazioni per lo stesso titolo e difese del debitore, in Riv. Dir. Proc., 1970, 293 ss;
- **Tarzia**, L'oggetto del processo di espropriazione, Milano, 1961;
- **Acone**, note a Cass.22/4/1995 n.4584, in Foro it., 1996, I, 3778;
- **Mortara**, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, Milano, 1923;
- **Cossignani**, Impugnabilità dei versamenti in conto per ridurre il saldo passivo, nota a Trib. Roma, 20 ottobre 1997, in Giust. Civ., 1998, I, 3265;
- **Chiarloni**, Il pignoramento di quote di società a responsabilità limitata si esegue ora tramite iscrizione nel registro delle imprese, in Giur. It., 1995, IV, 153 ss.;
- **Navarrini**, L'art. 2917 c.c. al vaglio della Consulta, in Giust. Civ. 1996, I, 1827;
- **D'Onofrio**, Commento al codice di procedura civile, Torino, 1957, II;
- **Carpi- Colesanto- Taruffo**, Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 1994;
- **Saletti**, Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, in Riv. Dir. Processuale, 1998, 996 ss.;
- **Scherri**, Sulla proponibilità delle opposizioni all'esecuzione dopo la chiusura del processo esecutivo, in Giust. Civ., 1998, I, 1993.